MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Margherita Distribuzione S.p.A.

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

INDICE

Informazioni sul documento 3
Definizioni 4
Premessa 5

PARTE GENERALE 9

1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 9
1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti 10
1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente 10
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente 17
1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello 20
1.5 I reati commessi all'estero 21
1.6 Le sanzioni 22
1.7 Le vicende modificative dell'ente 24

2. Adozione del Modello Margherita Distribuzione 25
2.1 Margherita Distribuzione S.p.A.: la Società 25
2.2 Cenni sulla struttura del Gruppo Margherita Distribuzione 25
2.3 Il Modello di Margherita Distribuzione 26

3. Modello e società consociate di Margherita Distribuzione S.p.A. 27

4. Finalità del Modello 28

5. Codice Etico di Margherita Distribuzione 29

6. Modifiche e aggiornamento del Modello 29

7. Reati rilevanti per Margherita Distribuzione 30

8. Destinatari del Modello 31

9. Organismo di Vigilanza 32
9.1 Funzione 32
9.2 Nomina, sostituzione e revoca dei membri dell'OdV 33
9.3 Requisiti di eleggibilità 33
9.4 Revoca, decadenza e recesso 34
9.5 Attività e poteri 35
9.6 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza 37

10. *Whistleblowing* – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto) 39

11. Prestazione di servizi da o verso altre società 41

12. Sistema sanzionatorio 42
12.1 Principi generali 42
12.2 Misure disciplinari 43

13. Comunicazione e formazione del personale aziendale 45

ALLEGATI: Codice Etico di Margherita Distribuzione

Informazioni sul documento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 ottobre 2007
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 10 marzo 2008
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 17 settembre 2010
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 17 settembre 2012
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 5 marzo 2014
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 27 giugno 2016
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 21 giugno 2018
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 17 ottobre 2019
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 10 luglio 2020
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 28 ottobre 2021
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 26 marzo 2026

Definizioni

- **Margherita Distribuzione S.p.A. o "Margherita Distribuzione" o "Società":** Margherita Distribuzione S.p.A. (già Auchan S.p.A.) con sede in Milano, Corso Venezia, 18 iscritta al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il numero di iscrizione, partita IVA e codice fiscale 03349310965;
- **Gruppo Margherita Distribuzione o "Margherita Distribuzione e società consociate" o "Società consociate di Margherita Distribuzione S.p.A.":** Margherita Distribuzione S.p.A. e le società da quest'ultima controllate o partecipate direttamente o indirettamente.;
- **Attività Sensibili*:*** attività o area della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa;
- **Attività Strumentali:** attività o area della Società nel cui ambito vengono gestiti flussi e/o risorse di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto costituendone, quindi, la modalità di attuazione;
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008);
- **Decreto o "D.Lgs. 231/2001":** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* e successive modifiche ed integrazioni;
- **Destinatari del Modello:** i soggetti individuati al paragrafo 8 del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste;
- **Enti:** soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- **Linee guida Confindustria:** Linee Guida emanate da Confindustria nel 2002 e s.m.i.. Le Linee Guida forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come costruire un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati ed a fungere, quindi, da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni previste dal Decreto;

[1].

- **Modello:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società;
- **Organismo di Vigilanza o "OdV":** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- **Reati:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 come meglio elencati nel paragrafo 1.2;
- **Responsabile Interno:** il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai protocolli della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello;
- **Soggetti Privati:** amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società terza o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c.;
- **Soggetti Terzi:** soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, o fornitori, i clienti, i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc.;
- **Strumenti di attuazione del Modello:** tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, ecc., quali ad esempio Statuto, deleghe e poteri, organigrammi, *job description*, procedure, disposizioni organizzative.

Premessa

Il presente Modello dà attuazione all'art. 6, comma 3 del Decreto.

Il presente documento è composto da una **Parte Generale** e una **Parte Speciale**.
La **Parte Generale** ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l'indicazione, nelle parti rilevanti ai fini del Decreto, della normativa specificamente applicabile

alla Società, la descrizione dei reati rilevanti per la Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La **Parte Speciale** ha ad oggetto l'indicazione delle attività "sensibili" – cioè delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello:

1. il **Sistema Organizzativo**: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 6, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione;

2. il **Sistema di Procure e Deleghe**: il Consiglio di Amministrazione della Società è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Le procure della Società sono formalizzate attraverso delibere del Consiglio di Amministrazione e atti notarili e comunicate al relativo destinatario. Le procure vengono poi depositate presso il Registro Imprese competente. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società;

3. le **Procedure manuali e informatiche**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto

dei principi del Modello, del Codice Etico di Margherita Distribuzione e di quanto indicato dalle Linee Guida. Le procedure manuali e informatiche attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure, sia manuali che informatiche, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
(iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;

4. il **Sistema di Controllo di Gestione**: la Società si avvale di procedure di controllo di gestione che sono alla base del processo decisionale volto ad anticipare, e quindi a ridurre, i rischi di carattere gestionale/organizzativo. Tali procedure, tra l'altro, permettono di avere una chiara indicazione dell'andamento aziendale complessivo;

5. il ***Risk Control & Self Assessment*** finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;

6. il **Codice Etico di Margherita Distribuzione**: insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività della Società ;

7. il **Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali**: la salute e la sicurezza dei lavoratori, la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e la tutela dell'ambiente sono obiettivi primari della Società, come descritto nel **Codice Etico di Margherita Distribuzione**. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha predisposto un adeguato sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale. Si veda, per maggiori dettagli, la Parte Speciale del Modello, Sezioni I) ed O);

8. nonché tutte le **disposizioni**, i **provvedimenti interni**, gli **atti** e le **procedure operative** (es. organigrammi, *job description*) che di questo documento costituiscono attuazione.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno dell'azienda.
Affinché i destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

PARTE GENERALE

1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il D.Lgs. 231/2001 introduce e disciplina la **responsabilità amministrativa da reato** degli enti. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria[2] sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentati legali, amministratori o dipendenti.

L'istituzione di una responsabilità amministrativa degli enti, nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno delle organizzazioni, costituiscono espressione non tanto della devianza del singolo, quanto di quella del centro di interessi economici nell'ambito del quale il singolo abbia agito, essendo sovente conseguenza di decisioni di vertice del medesimo. Si ritiene, pertanto, che tali comportamenti criminosi possano essere efficacemente prevenuti soltanto sanzionando anche l'ente, quale reale beneficiario del reato.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, in base al principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

[2] Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l'ente;
- esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato.

La **natura** di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero chiuso di reati, previsti dal D.Lgs. 231/2001, ovvero soltanto per i reati indicati dal Legislatore (cd. "**reati presupposto**") e non è sanzionabile per qualsiasi altra tipologia di reato commesso durante lo svolgimento delle proprie attività.

Il limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua

attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il **D.Lgs. 231/2001** nella sua stesura originaria prevedeva, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (**artt. 24 e 25** del Decreto).

Successivamente, sono stati inseriti i seguenti **ulteriori reati** nel novero di quelli previsti dal Decreto:

- Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in Legge 23 novembre 2001, n. 409, ha introdotto i **reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo** (**art. 25-bis** del Decreto);
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 ha introdotto i **reati societari** (**art. 25-ter** del Decreto);
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto i **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (**art. 25-quater** del Decreto);
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto i **delitti contro la personalità individuale** (**art. 25-quinquies** del Decreto);
- Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto i **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** (**art. 25-sexies** del Decreto);
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto i **delitti in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (**art. 25-quater.1** del Decreto);
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 ha introdotto i **reati transnazionali**;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto i **reati in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (**art. 25-septies** del Decreto);
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto i **reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (**art. 25- octies** del Decreto);
- Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto i **delitti informatici e trattamento illecito di dati** (**art. 24-bis** del Decreto);

- Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto i **delitti di criminalità organizzata** (**art. 24-ter** del Decreto);
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto i **delitti contro l'industria e il commercio** (**art. 25-bis.1** del Decreto) e i delitti in materia di **violazione del diritto d'autore** (**art. 25-novies** del Decreto);
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, art. 25- novies. L'articolo è stato successivamente rinumerato dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (**art. 25-decies** del Decreto);
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto i **reati ambientali** (**art. 25- undecies** del Decreto);
- Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto il **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (**art. 25-duodecies** del Decreto);
- Legge 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto il **reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia** (**art. 25-terdecies** del Decreto):
- Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto il reato di **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (**art. 25-quaterdecies** del Decreto);
- Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto i **reati tributari** (**art. 25-quinquiesdecies** del Decreto).

- D.Lgs n.75/2020 ha introdotto il **reato di contrabbando (art. 25- sexiesdecies** del Decreto).
- D.Lgs 8 novembre 2021, n. 184 entrato in vigore il 14 dicembre 2021 relativo all'Introduzione dell'art. 25-octies 1 (**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**).
- L. 9 marzo 2022, n. 22 relativo all'introduzione dell'art. 25 - quaterdecies (**Delitti contro il patrimonio culturale)** e dell'art. 25 - duodevicies (**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**).
- L. 137/2023 che ha inserito all'interno del "catalogo 231" le seguenti fattispecie: art. 353 "turbata libertà degli incanti", 353 bis "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" e 512 bis c.p. "trasferimento fraudolento di valori".
- L. 6 giugno 2025, n. 82, con la quale viene introdotto l'art. 25-undevicies nel D.Lgs. 231/2001, che estende la responsabilità dell'ente ai delitti contro gli animali, in particolare le seguenti fattispecie: art. 544-bis c.p. (uccisione di animali); art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali);

art. 544-quater c.p. (spettacoli o manifestazioni vietati); art. 544-quinquies c.p. (divieto di combattimenti tra animali); art. 638 c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui)

Inoltre, nel corso degli anni, sono intervenute le **seguenti modifiche**:

- Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha modificato l'art. 2637 c.c., richiamato dall'**art. 25-*ter*** del Decreto;
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262: (i) ha aggiunto il delitto di "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi" previsto dall'articolo 2629-*bis* c.c. (lettera r dell'**art. 25-*ter***, comma 1, del Decreto); (ii) ha modificato l'art. 2638 c.c., richiamato dall'**art. 25-*ter*** del Decreto; (iii) ha modificato gli artt. 2621, 2622 c.c., richiamati dall'**art. 25-*ter*** del Decreto; (iv) ha abrogato l'art. 2623 c.c., richiamato dall'**art. 25-*ter*** del Decreto;
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 che ha aggiunto il reato di "Pornografia virtuale" previsto dall'art. 600-*quater*.1 c.p. (**art. 25-*quinquies*** del Decreto);
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, ha modificato l'art. 2629-*bis* c.c., richiamato dall'**art. 25-*ter*** del Decreto;

- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'**art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146**. Ciò ha permesso che i reati di "Riciclaggio" (art. 648-*bis* c.p.) e di "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (art. 648-*ter* c.p.) diventassero rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa, sia nel caso della transnazionalità (come previsto nel testo originario) sia se compiuti in territorio nazionale;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha modificato le disposizioni dell'**art. 25-*septies*** del Decreto;
- Decreto Legislativo 17 luglio 2009, n. 101: (i) ha modificato il reato di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo n. 58/1998, richiamato dall'**art. 25-*sexies*** del Decreto; (ii) ha modificato il reato di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo n. 58/1998, richiamato dall'**art. 25-*sexies*** del Decreto;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha modificato l'**art. 25-*bis*** del Decreto, comma 1, 2 **e rubrica** ("**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**");
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'art. 2624 c.c., e parzialmente modificato l'art. 2625 c.c., richiamati dall'**art. 25-*ter*** del Decreto;
- Legge 2 luglio 2010, n. 108 ha parzialmente modificato gli artt. 600, 601 e 602 c.p., richiamati dall'**art. 25-*quinques*** del Decreto e, per il tramite dell'art. 416 c.p., l'**art. 24-*ter*** del Decreto;
- Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 50 ha modificato l'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiamato dall'**art. 24-*ter*** del Decreto;
- Legge 1° ottobre 2012, n. 172: (i) ha introdotto il comma 7 dell'art. 416 c.p., richiamato dall'**art. 24-*ter*** del Decreto (art. 4, comma 1, lett. c); (ii) ha sostituito l'art. 600-*bis* c.p., richiamato dall'**art. 25-*quinquies*** del Decreto (art. 4, comma 1, lett. g); (iii) ha modificato l'art. 600-*ter* c.p., richiamato dall'**art. 25-*quinquies*** del Decreto (art. 4, comma 1, lett. h);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190: (i) ha modificato la rubrica dell'**art. 25** del Decreto; (ii) ha introdotto, tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto (**art. 25**, comma 3), l'art. 319-*quater* c.p. ("Induzione indebita a dare o promettere utilità"); (iii) ha introdotto, tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto (**art. 25-*ter***), il comma 3 dell'art. 2635 c.c. ("Corruzione tra privati");

  La suddetta Legge ha previsto, inoltre, che ogni condanna, tra gli altri, per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 316-*ter* c.p., (richiamati dall'**art. 24** del Decreto) 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p. (richiamati dall'**art. 25** del Decreto), 416, 416-

bis (richiamati dall'**art. 24-*ter*** del Decreto), 640, n. 1) del secondo comma, 640-*bis* c.p. (richiamati dall'**art. 24** del Decreto), commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- Legge 20 dicembre 2012, n. 237 ha modificato l'art. 378 c.p., richiamato dall'**art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146**;
- Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 ha modificato l'art. 55 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiamato dall'**art. 25-*septies*** del Decreto;
- Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha modificato: (i) l'art. 640-*ter* c.p., richiamato dall'**art. 24** del Decreto; (ii) l'art. 648 c.p., richiamato dall'**art. 25-*octies*** del Decreto;
- Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha parzialmente modificato l'art. 583-*bis* c.p. richiamato dall'**art. 25-*quater*.1** del Decreto;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ha parzialmente modificato gli artt. 600 e 601 c.p., richiamati dall'**art. 25-*quinques*** del Decreto e, per il tramite dell'art. 416 c.p., l'**art. 24-*ter*** del Decreto;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 ha modificato l'**art. 25-*quinquies***, comma 1, lett. c) del Decreto, introducendo tra i reati presupposto l'art. 609-*undecies* c.p. ("Adescamento di minorenni");
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 ha modificato gli artt. 137, 256 e 279 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiamati dall'**art. 25-*undecies*** del Decreto;
- Legge 17 aprile 2014, n. 62 ha modificato l'art. 416-*ter* c.p., richiamato dall'**art. 24-*ter*** del Decreto;
- Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha modificato l'art. **25-*octies*** del Decreto introducendo tra i reati presupposto l'art. 648-*ter.1* c.p. (autoriciclaggio) e rubrica ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio");
- Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha ampliato le fattispecie di reato previste dall'**art. 25-*undecies*** del Decreto inserendo i seguenti nuovi reati: "Inquinamento ambientale" (art. 452-*bis* c.p.), "Disastro ambientale" (art. 452-*quater* c.p.), "Delitti colposi contro l'ambiente" (art. 452-*quinquies* c.p.), "Traffico e abbandono di materiale ad alta

radioattività" (art. 452-*sexies* c.p.), "Circostanze aggravanti" (art. 452-*octies* c.p.);

- Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha apportato modifiche all'art. 317 c.p. ("Concussione") - richiamato dall'**art. 25** del Decreto - e ad alcuni articoli del codice civile richiamati dall'**art. 25-*ter*** del Decreto. Nello specifico, il Legislatore, ha modificato l'art. 2621 c.c. ("False comunicazioni sociali"), ha introdotto il nuovo art. 2621-*bis* c.c. ("Fatti di lieve entità"), ha sostituito l'art. 2622 c.c. ("False comunicazioni sociali delle società quotate");
- D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha apportato modifiche agli artt. 491-*bis*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* c.p. richiamati dall'**art. 24-*bis*** del Decreto (Delitti informatici e trattamento illecito di dati);
- D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 ha apportato modifiche agli artt. 453 e 461 c.p. richiamati dall'**art. 25-*bis*** del Decreto (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha riscritto in parte l´art. 603-*bis* c.p. (**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**) ed introdotto lo stesso all'interno dell'**art. 25–*quinquies*** del Decreto (Delitti contro la personalità individuale);
- D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha apportato modifiche all'art. 2635 c.c. (**Corruzione tra privati**) ed introdotto nel codice civile l'art. 2635-*bis* c.c. (**Istigazione alla corruzione**) determinando una revisione dell'**art. 25-*ter*** del Decreto (Reati societari);
- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'**art. 25–*duodecies*** del Decreto (Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) introducendo quali nuove fattispecie di reato quanto previsto all'art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5 del D. Lgs. 286/1998 – c.d. Testo Unico sull'immigrazione) in materia di **immigrazioni clandestine**;
- D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. 152/2006, richiamato dall'**art. 25-*undecies*** del Decreto (Reati ambientali) ed ha conseguentemente inserito la medesima fattispecie nel nuovo art. 452-q*uaterdecies* c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); ha abrogato l'art. 3 della L. 654/1975, il cui comma 3-*bis* è richiamato dall'**art. 25-*terdecies*** del Decreto (Razzismo e Xenofobia) ed ha conseguentemente inserito la medesima fattispecie nel nuovo art. 604-*bis* c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa); ha modificato, inserendo ulteriori commi, sia l'art. 601 c.p. (Tratta di persone) che l'art. 601-*bis* c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente), articoli richiamati il primo in maniera diretta dall'**art. 25-*quinquies*** del Decreto (Delitti contro la personalità

individuale) ed entrambi richiamati indirettamente dall' **art. 24-*ter*** del Decreto (Delitti di criminalità organizzata);

- D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 ha apportato modifiche agli articoli del TUF richiamati dall'**art. 25-*sexies*** del Decreto (Abusi di mercato);
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha ampliato il novero dei c.d. "reati presupposto" di cui all'**art. 25** del Decreto attraverso l'introduzione del reato di cui all'art. 346-*bis* c.p. ("Traffico di influenze illecite"), riformulato dalla stessa L. n. 3/2019; ha ampliato la durata delle sanzioni interdittive a carico degli enti responsabili per i reati di cui agli artt. 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 321 e 322 c.p.; ha ampliato l'ambito di operatività dell'art. 322-*bis* c.p. (ora rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"); ha previsto la procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati;
- D. L. 21 settembre 2019, n. 105 ha introdotto un "reato presupposto" finalizzato alla tutela della sicurezza dei sistemi informatici (**art. 24-*bis*** del Decreto - Delitti informatici e trattamento illecito di dati);
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (c.d. "Direttiva PIF) ha ampliato il novero dei c.d. "reati presupposto" di cui all'art. 24 del Decreto attraverso l'introduzione dei reati di "Frode nelle pubbliche forniture" (art. 356 c.p.) e "Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di Garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" (art. 2 Legge 898/1986); ha ampliato il novero dei c.d. "reati presupposto" di cui all'art. 25 del Decreto attraverso l'introduzione dei reati di "Peculato" (art. 314 c.p.), "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" (art. 316 c.p.) e "Abuso d'ufficio" (art. 323 c.p.), quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea; ha esteso i Reati Tributari (art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. 231/2001) anche alle c.d. "Maxi frodi IVA", introducendo i Reati di "Dichiarazione infedele" (art. 4 D. Lgs. 74/2000), "Omessa dichiarazione" (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e "Indebita compensazione" (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di EuroD.Lgs n.75/2020 ha introdotto il reato di contrabbando (art. 25- sexiesdecies del Decreto).
- D.Lgs 30 novembre 2021 n. 195 entrato in vigore il 15 dicembre 2021 riferito alla modifica agli artt. da 648 a 648 ter 1 del codice penale, ricompresi nell'art. 25-octies (**Ricettazione,** riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio).

- Legge 23 dicembre 2021 n. 238 entrata in vigore il 01 febbraio 2022 concernente :
  - la modifica agli artt. 615-quater, 615-quinquies, 617-quater e 617-quinquies del codice penale ricompresi nell'art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati);
  - la modifica agli artt. 600-quater, 609-undecies del codice penale ricompresi nell'art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale);
- la modifica art. 184 D.lgs 58/1998 e art. 185 D.Lgs 58/1998 ricompresi nell'art. 25-sexies (Abusi di mercato)
- D.Lgs. 156/2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75 di attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale" che ha rideterminato il concetto di gravi frodi IVA introdotto dalla c.d. Direttiva PIF ed esteso la punibilità ai reati di dichiarazione infedele e di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture e con altri artifici anche a titolo di mero tentativo.
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.".
- Il D. Lgs. 19/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", che è intervenuta sull'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001,"Reati societari", estendendo la punibilità della persona giuridica in relazione al delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare accompagnatorio di operazioni straordinarie transfrontaliere;
- L. 206/2023 "Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione, tutela del made in Italy" che ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 517 c.p.;
- LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6: "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- duodecies, 635 e 639 del codice penale"
- DECRETO LEGGE 2 marzo 2024, n. 19: "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" che interviene sull'articolo 512-bis c.p. ("Trasferimento fraudolento di valori"), di recente inserito nel catalogo dei reati presupposto 231 (art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001), aggiungendo un secondo comma: «la stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote

societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.».

- la Legge n. 112/2024, in vigore dal 10/08/2024, di conversione con modificazioni, del D.L. n. 92/2024 (il c.d. “Decreto Carceri”, recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”) 2024 introduce nel Codice Penale e, contestualmente, nel catalogo “231”, all’art.25 del D.lgs. n. 231/01, il nuovo reato di cui all’art. 314 – bis c.p. rubricato “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” (il c.d. “peculato per distrazione”).
- la Legge n. 114/2024, la c.d. “Legge Nordio, in vigore dal 25/08/2024. I provvedimenti in oggetto apportano significative modifiche ai Delitti contro la Pubblica Amministrazione, con conseguenti ricadute sul catalogo dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.lgs. n. 231/01. abroga il reato di “Abuso d’Ufficio” di cui all’art. 323 c.p. che viene espunto, conseguentemente, dal catalogo dei reati presupposto “231” (come noto, il reato di abuso d’ufficio punisce il pubblico ufficiale che violando, consapevolmente, leggi, regolamenti o l’obbligo di astensione, cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale) e riformula il reato di “Traffico di influenze illecite” di cui all’art. 346 – bis c.p., ricompreso tra i reati presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti ex art. 25 del D.lgs. n. 231/01,
- Legge n. 90 del 28 giugno 2024 sulla Cybersecurity (recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici”) : estensione del catalogo dei reati presupposto “231” mediante l’introduzione (al co. 1 – bis dell’art. 24 – bis del D.lgs. n. 231/01) del nuovo reato di “Estorsione informatica” previsto dall’art. 629, co. 3 c.p.; inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dai reati informatici richiamati dal co. 1 dell’art. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001; aumento delle sanzioni pecuniarie irrogate all’Ente a seguito della commissione, nel suo interesse o vantaggio, di uno dei reati informatici di cui all’art. 24 – bis del D.lgs. n. 231/2001 ed estensione dell’applicazione della sanzione interdittiva ex art. 9 del D.lgs. n. 231/01 anche alla nuova fattispecie incriminatrice prevista dal co. 1 – bis dell’art. 24 – bis del D.lgs. n. 231/2001.
- D.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 che introduce una revisione del sistema sanzionatorio tributario in attuazione della Delega per la Riforma Fiscale (art. 20 L. 9/08/23 n. 111): le innovazioni apportate al Decreto che rilevano sotto il profilo “231” riguardano la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti ai fini dell’applicazione della fattispecie incriminatrice di indebita compensazione di cui all’art. 10 – quater del D.lgs. n. 74/2000, reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti ex art. 25 - quinquiesdecies, co. 1-bis, del D.lgs. n. 231/01. Con riferimento al reato di indebita

compensazione di cui all'art. 10 – quater del D.lgs. n. 74/2000 è stato inserito il comma 2-bis che prevede una specifica causa di non punibilità riguardante la sola fattispecie dell'indebita compensazione di crediti non spettanti.

- D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Modifica al testo dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando) e aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'Art.9; Abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024:
- L. n.143 del 7 ottobre 2024 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (Decreto Omnibus): Introduzione dell'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)
- D.L. n.145 dell'11 ottobre 2024 - Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali: modifica all'Art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed introduzione dell'Art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

- Legge 3 ottobre 2025, n. 147, recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 8 agosto 2025, n. 116, c.d. «Terra dei Fuochi», la quale ha riorganizzato la tutela penale dell'ambiente mediante introduzione di nuovi reati, inasprimento delle pene o passaggio da contravvenzione a delitto;
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 con la quale vi sono stati aggiornamenti normativi in materia di intelligenza artificiale;
- Legge 29 dicembre 2025 n. 198, recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, che ha portato un aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 di attuazione della Direttiva UE 2024/1226, il quale ha introdotto il nuovo Capo I-bis, rubricato «Delitti contro la politica estera e la sicurezza

comune dell'Unione europea» nel Codice Penale, che ampliato il catalogo dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 con l'art. 25-octies.2.

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);

- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- reati transnazionali (art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146).
- contrabbando (art. 25- sexiesdecies).
- delitti contro il patrimonio culturale (art.25 - septiesdecies).

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere **ulteriormente ampliato in futuro**.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, **non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società**, bensì soltanto quelli indicati nel successivo "paragrafo 7".

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto, l'ente è punibile solamente nel caso in cui si verifichino determinate condizioni, definite come criteri di imputazione di reato all'ente. Tali criteri si distinguono in "oggettivi" e "soggettivi".

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. A tal proposito si distingue tra**soggetti in "posizione apicale"**, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone

che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della Società. Sono, inoltre, assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi distaccate;

- **soggetti "subordinati"**, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Viene data particolare rilevanza all'attività svolta in concreto, piuttosto che all'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, per evitare che l'ente possa aggirare la normativa delegando all'esterno attività che possono integrare fattispecie di reato.

La **se*conda condizione oggettiva*** è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio della Società; deve essere, perciò, stato commesso in un ambito inerente alle attività specifiche della Società e quest'ultima deve averne ottenuto un beneficio, anche se solo in maniera potenziale. È sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"**interesse**" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "**vantaggio**" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma bensì dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della Società. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della Società senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante, inoltre, notare che qualora il reato venga

commesso da soggetti qualificati di altra Società appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla Società capogruppo. Il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004) ha sancito che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato appartenga anche funzionalmente alla stessa.

Affinché il reato non venga imputato ad esso in maniera *soggettiva*, l'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per prevenire nell'esercizio dell'attività di impresa la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto. Per questo motivo il Decreto stesso prevede l'esclusione dalla responsabilità solo se l'ente dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere **congiuntamente** affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello a cui è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità dell'attività agli standard e alle procedure definite nel Modello.
Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un **soggetto in posizione apicale**, sia che sia stato commesso da un **soggetto in posizione subordinata**, il Decreto è molto più rigido e severo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, poiché in tal caso l'ente deve dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e

propria colpa in organizzazione: la Società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

Dotarsi di un Modello ai sensi del Decreto non è obbligatorio ai sensi di legge, anche se, in base ai criteri di imputazione del reato all'ente, sembra essere l'unico strumento valido a dimostrare la propria estraneità ed a non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. Dotarsi dunque di un Modello efficace ed efficiente è nell'interesse della Società.

1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, senza fornire però caratteristiche specifiche. La mera adozione del Modello non è condizione di per sé sufficiente per escludere la responsabilità dell'ente.

Il Modello, infatti, opera quale causa di non punibilità solo se:

- **efficace**, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
  - effettivamente **attuato**, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo (art. 6, comma 2 e art. 7 del Decreto):

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano

significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

La Legge 30 novembre del 2017, n. 179 (c.d. **Legge sul *Whistleblowing***), recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 inserendo i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. Nello specifico, secondo quanto disposto dal comma 2-bis, il Modello dovrà prevedere **uno o più canali** che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Il D.Lgs 10 marzo 2023 n.24 (il "**Decreto sul Whistleblowing**") di attuazione della direttiva europea sul whistleblowing per il settore privato, ha perseguito l'obiettivo di armonizzazione della disciplina del whistleblowing alle indicazioni delle Istituzioni Europee e alle best practices internazionali. La sua adozione ha comportato (i) l'abrogazione e la sostituzione integrale dell'art.6, comma 2- ter e 2 - quater del D.Lgs 231/2001, in quanto previsto all'interno del Decreto medesimo (ii) ha definito l'ambito di applicazione per il settore privato ex art. 2 , comma I, lett. q relativamente a soggetti del settore privato che hanno impiegato la media di 50 lavoratori subordinati nell'ultimo anno oppure per quegli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del Dlgs 231/01 adottando Modelli, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto numero di lavoratori subordinati sopra evidenziati; (iii) per quanto riguarda la violazione oggetto delle segnalazione ha previsto che riguardino comportamenti (attivi ed omissivi) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, consistente in illeciti amministrativi, contabili, civili e penali, rilevanti ai sensi del Dlgs 231/01; (iv) per quanto riguarda l'ambito di applicazione soggettivo (art. 3) prevede che la tutela contro gli atti di ritorsione sia estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o a persone del segnalante, lavoratore autonomi, azionisti; (iv) ha previsto che vengano predisposti adeguati canali di segnalazione interna e/o esterna (artt. 4 e 5), con la prescrizione dell'adeguamento a determinati requisiti. Il Decreto sul Whistleblowing in vigore dal 30.03.2023 con effetto dal 15.07.2023, prevede per i soggetti coinvolti l'obbligo di istituzione di un canale di segnalazione interna a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Tale canale dovrà garantire la **riservatezza dell'identità del segnalante**. Il Modello dovrà, inoltre, prevedere il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori** nei confronti del segnalante.

Il Modello dovrà prevedere **sanzioni disciplinari** nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

1.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono a quelle già evidenziate

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice Penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società.

1.6 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- **sanzione pecuniaria**: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;

- **sanzioni interdittive**: le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  - l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
  - in caso di reiterazione degli illeciti.

  Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

  - l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

  Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare,

prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. L'adozione di un Modello adeguato, anche successiva alla commissione di un reato, può essere valutata quale circostanza di esclusione del pericolo di reiterazione del reato (GIP. Trib. Milano 20 settembre 2004).

Le sanzioni interdittive non si applicano (art. 17 del Decreto) quando l'ente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

- **confisca**: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;

- **pubblicazione della sentenza di condanna**: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

1.7 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione**, **fusione**, **scissione** e **cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le **sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati

anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. Adozione del Modello Margherita Distribuzione

2.1 Margherita Distribuzione S.p.A.: la Società.

Margherita Distribuzione S.p.A. è, con decorrenza 29/10/2019, la nuova ragione sociale di Auchan S.p.A. a seguito dell'acquisizione dell'intera partecipazione nel capitale sociale di Auchan S.p.A. da parte di BDC Italia S.p.A..

Inoltre, con efficacia dal 01/01/2020, c'è stato un atto di fusione per incorporazione di SMA S.p.A., Società Generale Distribuzione S.p.A., Erregest S.p.A. e Servizi Sicilia S.r.l. in Margherita Distribuzione S.p.A..

2.2 Cenni sulla struttura di Margherita Distribuzione S.p.A.

Margherita Distribuzione S.p.A. ad oggi controlla le seguenti società:

- Comfactor – Commercio Factoring S.p.A. in liquidazione;
- Flash S.p.A.;
- Nuove Vacanze Romane S.r.l.;
- Società Sma Sicilia S.r.l. in liquidazione,

2.3 Il Modello di Margherita Distribuzione

Il presente Modello costituisce parte integrante del **regolamento interno della società Margherita Distribuzione S.p.A**., vincolante per la medesima.

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, la Società ha adottato il Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2007, il quale è stato successivamente modificato con delibere del 10 marzo 2008, del 17 settembre 2010, del 17 settembre 2012, del 5 marzo 2014, del 27 giugno 2016, del 21 giugno 2018, del 17 ottobre 2019, del 10 luglio 2020,del 28 ottobre 2021 e del 26 marzo 2026 (versione attualmente vigente).

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, quelli richiamati al successivo paragrafo 7 "Reati rilevanti per Margherita Distribuzione".
Il presente Modello è ispirato, tra gli altri, al Codice Etico ai fini del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 elaborato da Confcommercio nel 2004 e alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da Confindustria nel documento del 7 marzo 2002, s.m.i.(le "**Linee Guida**").

Il Modello, inoltre è stato elaborato tenendo conto della originaria struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi originaria la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di *Corporate Governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni. Resta inteso che, stante le diverse trasformazioni della Società, l'ultimo aggiornamento fa riferimento principalmente a un'analisi documentale.

AI fini della predisposizione del Modello, la Società ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle **Attività Sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel

Decreto;

- all'identificazione delle **procedure di controllo** già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;
- all'identificazione di **principi e regole di prevenzione**: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali.

I risultati dell'analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito alla Società di individuare protocolli specifici per specifiche aree a rischio, costituiscono presupposto e parte integrante del presente Modello. Inoltre, per quanto concerne la possibile commissione di reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza al Testo Unico vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008

3. Modello e società consociate di Margherita Distribuzione S.p.A.

La Società, tramite la propria struttura organizzativa, comunica alle società consociate il presente Modello e ogni sua successiva edizione.

Le società controllate / collegate da Margherita Distribuzione adottano con delibera dei propri Consigli di Amministrazione un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dopo aver individuato le attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenirne il compimento.

Nella predisposizione del loro Modello le società controllate e collegate da Margherita Distribuzione si ispirano ai principi e ai contenuti del presente Modello, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione, al tipo di attività, nonché alla struttura delle deleghe interne di potere, che impongano o suggeriscano l'adozione di principi e regole di organizzazione

diverse. Ciascuna società cura l'attuazione del proprio Modello e nomina un proprio Organismo di Vigilanza.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalle società collegate e/o controllate Margherita Distribuzione, è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione di cui al paragrafo 9.6. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al proprio Modello, è comunicata dagli Organismi di Vigilanza delle società collegate e/o controllate all'Organismo di Vigilanza della Società.

4. Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli interni e di *Corporate Governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituisce il fondamento del sistema di governo della Società ed implementa il processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai Dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di *risk management;*
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;

- attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e in breve tempo il rischio di commissione di reati.

5. Codice Etico di Margherita Distribuzione

La Società ha altresì approvato un proprio Codice Etico con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2007, successivamente modificato con delibera del 10 marzo 2008, del 17 settembre 2010, del 5 marzo 2014, del 17 settembre 2015, del 27 giugno 2016, del 21 giugno 2018, del 17 ottobre 2019, del 10 luglio 2020 e del 28 ottobre 2021 e del 26 marzo 2026..

Il Codice Etico di Margherita Distribuzione è strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente Modello: contiene i principi di comportamento ed i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico di Margherita Distribuzione formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico costituisce il fondamento essenziale del presente Modello, nonché parte integrante dello stesso, e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

Il Codice Etico che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello.

6. Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati;

A tali fini, l'Odv riceve informazioni e segnalazioni in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il Presidente della Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Funzioni interessate.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

7. Reati rilevanti per Margherita Distribuzione

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società si è individuato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-s*epties*);

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies)*;
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146);

nei limiti delle fattispecie elencate e descritte nelle relative sezioni della Parte Speciale.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

8. Destinatari del Modello

Il Modello di Margherita Distribuzione si applica:

a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
b) ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
c) a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, *promoter*, agenti o consulenti);
e) a coloro che agiscono nell'interesse o anche nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, *partner* in *joint venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business).

Per i soggetti di cui alle lettere d) ed e) l'Organismo di Vigilanza, sentite la Direzione Risorse Umane e la Direzione Giuridica determina le **tipologie di rapporti giuridici con soggetti**

esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza determina altresì, sentiti la Direzione Risorse Umane , le **modalità di comunicazione del Modello** ai soggetti esterni interessati e le **procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni** in esso contenute, fatto salvo quanto espressamente prescritto nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nella Sezione A della Parte Speciale del presente Modello. Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello da parte di soggetti esterni alla Società, si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 12.2.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

9. Organismo di Vigilanza

9.1 Funzione

In attuazione del Decreto, è istituito dalla Società un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

9.2 Nomina, sostituzione e revoca dei membri dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, in forma collegiale da tre membri, due esterni ed uno interno.

Laddove uno dei membri sia un amministratore, dovrà essere indipendente ai sensi dei requisiti indicati dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), cioè solo laddove:

- non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 2382 del codice civile;
- non sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, non sia amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società controllate dalla Società o che la controllano o di quelle che sono sottoposte a comune controllo;
- non sia legato da rapporti di lavoro autonomo o subordinato o da altri rapporti di natura professionale o patrimoniale con la Società, con le società controllate o che la controllano o che sono sottoposte a comune controllo oppure con gli amministratori della Società o con il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado di questi ultimi.

L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è reso noto a tutti i livelli aziendali mediante apposita comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

9.3 Requisiti di eleggibilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di membro dell'OdV:

- la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- la condanna passata in giudicato per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o sottoposte al comune controllo o con i soggetti esterni incaricati della revisione.

I membri dell'OdV non appartenenti al personale della Società devono essere indipendenti, ovvero:

- non devono essere legati alla Società o a società collegate e/o controllate da Margherita Distribuzione da un rapporto di natura patrimoniale che ne possa ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- non devono intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- se amministratori della Società, devono rispettare i requisiti di cui al precedente paragrafo 9.2.

9.4 Revoca, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità cui al precedente paragrafo 9.3;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV divenuto inidoneo, dandone adeguata motivazione, e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- la rinuncia;
- la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

E' fatto obbligo al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

In caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

9.5 Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza, nella prima seduta utile successiva alla nomina, si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, il quale viene presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta al Presidente uno dei membri.

Le riunioni dell'Organismo sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione salvo diverso accordo tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Le riunioni si svolgono presso la sede della Società.

Ogni membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Organismo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ma per la formazione della deliberazione è sempre necessario il voto favorevole di almeno un membro dell'OdV non appartenente al personale della Società.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto da tutti i membri intervenuti. Ciascun componente dell'Organismo presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso rispetto alle decisioni prese. Copia dei verbali è custodita in un apposito archivio riservato al quale possono accedere solo i membri dell'Organismo. L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. In particolare:

- si coordina con la Direzione Risorse Umane per gli aspetti relativi alla formazione del personale;
- collabora con la Direzione Giuridica per gli aspetti relativi all'interpretazione e all'aggiornamento del quadro normativo di riferimento del Modello, nonché per l'elaborazione delle clausole contrattuali che regolano l'applicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società;
- si coordina con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello;
- collabora con il Collegio Sindacale assicurando, nel rispetto delle diverse competenze, un periodico scambio informativo.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili della Società, come meglio elencate nella Parte Speciale del Modello;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, ai soggetti nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al precedente paragrafo 8, sempre che l'obbligo di ottemperare alle richieste dell'OdV sia espressamente previsto nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio, di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- ove necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, chiedere informazioni agli Organismi di Vigilanza delle società controllate e/o collegate da Margherita Distribuzione;

- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società,;
- avvalersi di consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, in particolare, per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro può avvalersi di un esperto per prevenire il verificarsi dei reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 12.2;
- sottoporre il Modello a verifica periodica e se necessario proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche o aggiornamenti;
- coordinare, in unione con la Direzione Risorse Umane, la definizione di programmi di formazione del personale;
- redigere periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati al successivo paragrafo 9.6;
- informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione di fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria attività;
- monitorare periodicamente l'individuazione e l'aggiornamento, sentiti la Direzione Risorse Umane, la Direzione Giuridica e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferisce, delle tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

9.6 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Può tuttavia informare direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione su fatti rilevanti del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

E’ fatto obbligo all’OdV di redigere almeno annualmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, che deve contenere, quantomeno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell’anno dall’OdV;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuove attività nell’ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l’esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l’efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- la sintesi dei fatti rilevanti, delle sanzioni disciplinari applicate e delle modifiche di carattere significativo apportate al Modello delle società controllate e/o collegate daMargherita Distribuzione;
- un rendiconto delle spese sostenute.

L’OdV della Società può chiedere informazioni agli **Organismi di Vigilanza delle società controllate e/o collegate da Margherita Distribuzione**, qualora esistenti ed esse siano necessarie ai fini dello svolgimento delle proprie attività di controllo. Con cadenza almeno annuale è prevista una riunione degli OdV delle società controllate e/o collegate da Margherita Distribuzione ai fini di un reciproco scambio informativo.

Tutti i **dipendenti** e i **membri degli organi sociali** della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello a collaborare con l’OdV, segnalando i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. I dipendenti della Società riferiscono preferibilmente al proprio diretto superiore gerarchico, ma possono altresì rivolgersi direttamente all’Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, i **responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio** comunicano all’Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare periodicamente, o almeno una volta all’anno, all’Organismo di Vigilanza lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle

attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione.

I collaboratori e tutti i **soggetti esterni** alla Società ai quali, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 8, si applica il Modello, sono tenuti nell'ambito dell'attività svolta per conto o nell'interesse della Società a segnalare direttamente all'OdV le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

L'Organismo di Vigilanza deve essere periodicamente informato a cura degli organi o delle funzioni competenti: dei **procedimenti disciplinari** azionati per violazioni del Modello; dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza avvengono tramite posta interna riservata e indirizzata direttamente a ciascun membro dell'OdV o tramite la casella di posta elettronica dedicata: odv@margheritadistribuzione.it.

Le segnalazioni di violazioni al Modello sono conservate a cura dell'OdV in un archivio informatico o cartaceo, di cui deve essere garantita la riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. E' vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere.

10. *Whistleblowing* – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto)

Le segnalazioni di cui al paragrafo 9.6 e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del **D.Lgs. 231/2001**, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui i destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative

previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.
In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, le segnalazioni possono avvenire secondo i canali individuati nel "paragrafo 9.6" , ed in particolare all'indirizzo: odv@margheritadistribuzione.it. e nel rispetto della "**Procedura di gestione delle Segnalazioni - *Whistleblowing***" della Società.

E' fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che è prevista l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

11. Prestazione di servizi da o verso altre società

Qualora la Società **riceva da parte di società appartenenti controllate da Margherita Distribuzione** o da parte di **società esterne Margherita Distribuzione** servizi *che possono interessare le Attività Sensibili* di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto.

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- l'obbligo da parte della società prestatrice di rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Qualora la Società **presti in favore di società controllate da Margherita Distribuzione** servizi *che possono interessare le Attività Sensibili* di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza, ove esistente, della società beneficiaria del servizio.

Il contratto di servizi deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della Società di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria del servizio in forza di obblighi di legge;
- l'obbligo da parte della Società di rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio.

12. Sistema sanzionatorio

12.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è opportuno che il Modello individui in via esemplificativa le sanzioni e i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l'Ente ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Resta comunque fermo che, anche qualora un certo comportamento non sia previsto fra i comportamenti di seguito individuati, qualora risulti in violazione del Modello potrà comunque essere oggetto di sanzione.

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Ogni violazione del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

I Destinatari del Modello debbono comunicare fatti che possano integrare reati, illeciti o irregolarità e/o comportamenti di qualsivoglia natura, anche omissivi, posti in essere in violazione del Codice e del Modello secondo le modalità previste dalla "Procedura di gestione delle segnalazioni - *Whistleblowing*".

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate opportune analisi e valutazioni, l'OdV informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Società, ed in conformità alla normativa giuslavoristica.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e del Codice Etico di Margherita Distribuzione e degli Strumenti di attuazione del Modello;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alle attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

12.2 Misure disciplinari

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve attenersi in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni violazione, pertanto comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni previste dalla normativa applicata. Tutto il personale dipendente legato alle Società controllate da Margherita Distribuzione è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

L'inadempimento e/o il mancato rispetto delle norme di cui al presente Modello Organizzativo e/o Codice Etico di Margherita Distribuzione, potrà comportare l'attivazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dall'art. 7, legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicato.

Le sanzioni previste dal CCNL applicato sono quelle sotto indicate e verranno irrogate proporzionalmente alla violazione commessa:

- Biasimo inflitto verbalmente.
- Biasimo inflitto per iscritto.
- Multa non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione.
- Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10.
- Licenziamento disciplinare.

Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Se la violazione riguarda i **Dirigenti**, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Se la violazione riguarda un **Amministratore** della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

Qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.In caso di violazione da parte di un componente del **Collegio Sindacale**, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge. Per i soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello, secondo quanto previsto dal paragrafo 8, l'Organismo di Vigilanza, sentiti la Direzione Risorse Umane di Gruppo,

la Direzione Giuridica Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, stabilisce altresì per ciascuna tipologia di rapporto le misure sanzionatorie applicabili nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, nonché individua le modalità di applicazione delle stesse. Qualora si verifichino fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa mediante relazione scritta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, sentita la Direzione Risorse Umane, la Direzione Giuridica e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscevaluterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione. Nei confronti dei destinatari del Modello appartenenti a questa categoria si applicano le misure sanzionatorie predeterminate ai sensi del punto precedente e/o previste nei relativi contratti. A tal fine, la Società inserisce nelle lettere di incarico e/o negli accordi contrattuali apposite clausole "231" volte a prevedere, in caso di violazione, l'applicazione delle relative misure sanzionatorie quali: (i) il pagamento della penale contrattualmente stabilita, ove applicabile, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno; (ii) la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed il pagamento della penale contrattualmente stabilita, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

13. Comunicazione e formazione del personale aziendale

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori è curata dalla Direzione Risorse Umane e/o dalla Direzione Giuridica (ad es. nei confronti dei fornitori), che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. sito internet aziendale, apposite brochure, ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai destinatari di cui al paragrafo 8, esterni alla Società, oltre che alla comunità in generale.
La formazione del personale aziendale relativa al Modello è affidata operativamente alla Direzione Risorse Umane che, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Società, garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari interni alla Società.

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico di Margherita Distribuzione e del Modello da parte di tutte le Direzioni e Funzioni aziendali.

L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai Dipendenti nella loro generalità, ai Dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e

dei bisogni formativi elaborata dall'OdV con il supporto della Direzione Risorse Umane.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita dalla Direzione Risorse Umane, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, che si adopera affinché i programmi di formazione siano efficacemente erogati.

La Società garantisce la predisposizione dei mezzi e delle modalità che consentano la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

MARGHERITA DISTRIBUZIONE S.p.A.

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

INDICE

PARTE SPECIALE 4
1. Introduzione 4
2. Principi generali di comportamento 5
3. Protocolli generali di prevenzione 6

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto) ... 10
A.1 Premessa 10
A.2 Reati applicabili 12
A.3 Attività Sensibili 15
A.4 Protocolli specifici di prevenzione 18

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-*bis* del Decreto) 30
B.1 Reati applicabili 30
B.2 Attività Sensibili 32
B.3 Protocolli generali di prevenzione 32
B.4 Protocolli specifici di prevenzione 33

C) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-*ter* del Decreto) e REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006) 36
C.1 Premessa 36
C.2 Reati applicabili 36
C.3 Attività Sensibili 37
C.4 Protocolli specifici di prevenzione 38

D) REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-*bis* del Decreto) 42
D.1 Reati applicabili 42
D.2 Attività Sensibili 43
D.3 Protocolli specifici di prevenzione 44

E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-*bis*.1 del Decreto)..... 46
E.1 Reati applicabili 46
E.2 Attività Sensibili 47
E.3 Protocolli specifici di prevenzione 48

F) REATI SOCIETARI (art. 25-*ter* del Decreto) 52
F.1 Reati applicabili 52
F.2 Attività Sensibili 55
F.3 Protocolli specifici di prevenzione 58

G) DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-*quater* del Decreto) 64
G.1 Reato applicabile 64
G.2 Attività Sensibile 64
G.3 Protocolli specifici di prevenzione 64

H) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-*quinquies* del Decreto)66
H.1 Reato applicabile 66
H.2 Attività Sensibili 66
H.3 Protocolli specifici di prevenzione 67

I) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-*septies* del Decreto) 68
I.1 Premessa 68

I.2 Reati applicabili 70
I.3 Attività Sensibili 71
I.4 Protocolli generali di prevenzione 72
I.5 Protocolli specifici di prevenzione 73
I.6 Ulteriori principi 81
I.7 Ulteriori controlli specifici 81

L) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto) 83
L.1 Reati applicabili 83
L.2 Attività Sensibili 84
L.3 Protocolli specifici di prevenzione 85

M) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*novies* del Decreto) 91
M.1 Reati applicabili 91
M.2 Attività Sensibili 94
M.3 Protocolli specifici di prevenzione 94

N) DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÁ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto) 97
N.1 Reato applicabile 97
N.2 Attività Sensibile 97
N.3 Principi generali di comportamento 98

O) REATI AMBIENTALI (art. 25-*undecies* del Decreto) 99
O.1 Reati applicabili 99
O.2 Attività Sensibili 104
O.3 Protocolli generali di prevenzione 104
O.4 Protocolli specifici di prevenzione 108

P) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-*duodecies* del Decreto) 113
P.1 Reati applicabili 113
P.2 Attività Sensibili 113
P.3 Protocolli specifici di prevenzione 114

Q) REATI TRIBUTARI (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto) 116
Q.1 Reati applicabili 116
Q.2 Attività Sensibili 118
Q.3 Protocolli specifici di prevenzione 119

ALLEGATI: Codice Etico di Margherita Distribuzione

PARTE SPECIALE

1. Introduzione

Come illustrato nella Parte Generale, paragrafo 2 e seguenti del presente Modello, la presente Parte Speciale è il risultato di un processo (c.d. *Control & Risk Self Assessment*) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera la Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività (c.d. **Attività Sensibili**) nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un reato di quelli indicati nel Decreto e ritenuti potenzialmente applicabili alla Società.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati poi individuati i **principi generali di comportamento** e i **protocolli di prevenzione**, sia generali e sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati di cui al Decreto.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie sezioni relative a ciascuna fattispecie di reato potenzialmente applicabile alla Società e segnatamente:

a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);

b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);

c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*) e reati transnazionali (art. 10, L.146/2006);

d) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);

e) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);

f) Reati societari (art. 25-*ter*);

g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);

h) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);

i) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);

l) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);

m) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);

n) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);

o) Reati ambientali (art. 25-*undecies*);

p) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);

q) Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*).

Si precisa che, con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia, non è prevista una specifica sezione, poiché gli stessi si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico diMargherita Distribuzione e dai presidi di cui al Modello della Società.

In ciascuna sezione, per ciascuna tipologia di reato, sono quindi indicati:

1) i reati applicabili alla Società e le possibili modalità attuative;
2) le Attività Sensibili, dirette e strumentali, individuate nell'ambito dei reati applicabili alla Società;
3) i protocolli specifici di prevenzione.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 8 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico di Margherita Distribuzione, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, i **principi di comportamento individuati nel Codice Etico di Margherita Distribuzione** che qui si intende integralmente richiamato.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Società si impegna, inoltre, a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

3. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili**, di cui alle successive sezioni, i **protocolli generali** di prevenzione prevedono che:

- siano legittimati a svolgere le Attività Sensibili solo i soggetti preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, *job description*, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- siano legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione soggetti previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nel Modello e nel Codice Etico di Margherita Distribuzione;
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente; la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società sia conforme al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già

archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;

- la scelta di eventuali consulenti esterni sia motivata e avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Società siano autorizzate, giustificate e documentate;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili, siano implementate ed attuate procedure e/o linee guida e sia individuato un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

  Il Responsabile Interno:

  - vigila sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti le Attività Sensibili (dirette e strumentali) di cui è referente;
  - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
  - informa collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte dalla Società;
  - informa periodicamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti e/o di qualunque criticità o conflitto di interessi relativi alle operazioni a rischio della propria funzione;
  - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;

- contribuisce all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informa l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni;
- garantisce, per ciascuna operazione a rischio, la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione di tutta la documentazione relativa alla stessa, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali, che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
- nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, siano ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- i contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto che regolano i rapporti con soggetti terzi ed i rapporti infragruppo prevedano apposite "clausole 231" che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico di Margherita Distribuzione e del presente Modello, nonché dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative. Qualora ritenuto opportuno, tali contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto prevedano altresì l'obbligo in capo al soggetto terzo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- qualora suddette clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dia notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una e-mail riepilogativa delle ragioni addotte;
- qualora le operazioni che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive sezioni, siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio, secondo quanto stabilito al paragrafo 8 della Parte Generale del presente Modello, il Codice Etico di Margherita Distribuzione e il proprio Modello. I contratti che regolano i rapporti con il fornitore del servizio prevedano apposite clausole che indichino chiare

responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico di Margherita Distribuzione e del Modello, nonché in particolare dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative che danno attuazione alla presente Parte Speciale. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di prestazione del servizio preveda, altresì, l'obbligo in capo al fornitore del servizio di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;

- sia assicurato l'accesso agli strumenti informativi (account dedicato OdV) per la tempestiva segnalazione di anomalie o violazioni delle regole prevenzionali.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello, per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il "**pubblico ufficiale**" è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Per "**funzione pubblica**" si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle *Authorities*, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La **funzione pubblica** è caratterizzata dall'esercizio di:

- **potere deliberativo,** è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Tale definizione comprende qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come "pubblici ufficiali" non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- **potere autoritativo**, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- **potere certificativo** è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L' "**incaricato di un pubblico servizio**" è, invece, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per "**pubblico servizio**" si intendono quelle attività:

- disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'incaricato di pubblico servizio, quindi, svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta anche a chi, senza un regolare e/o formale atto di nomina, ma comunque non abusivamente, svolga di fatto un pubblico servizio.

Infine, con la legge n. 300/2000, la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è stata estesa anche ai membri degli organi della Comunità Europea ed ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipali; i dipendenti di Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

A.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316-*bis* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-*ter* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** (art. 640, comma 2, n. 1c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.)

  Costituito dalla stessa condotta di cui sopra, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque

denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica** (art. 640-*ter* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

  Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

  Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- **Circostanze aggravanti** (art. 319-*bis* c.p.)

  La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-*ter* c.p.)

  Costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.)

  Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dal fatto di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. **(pene per il corruttore)**, le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri** (art. 322-*bis* c.p.)

  Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o

sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater* comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. È punita, altresì, la condotta di colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

A.3 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1) Gestione degli **adempimenti** e dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze**, ecc. (es. apertura/ampliamento di punti vendita e di distributori carburante, licenze edilizie per la costruzioni di immobili, aperture domenicali, vendite di farmaci OTC/SOP, ecc.), anche tramite soggetti terzi (es. consulenti o promotori, ecc.);
2) Gestione dei **rapporti con Università e laboratori** incaricati di pubblico servizio per analisi chimico-fisiche sui prodotti, anche tramite soggetti terzi;

3) Gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione per aspetti doganali e di import/export**, anche tramite soggetti terzi (es. spedizionieri, ecc.);

4) Gestione dei **rapporti con l'Antitrust e il Garante Privacy** (es. acquisizioni, fusioni di punti vendita, creazione di centrali di acquisto, ecc.), anche tramite soggetti terzi;

5) Registrazione di **marchi e brevetti**, anche tramite soggetti terzi;

6) Gestione dei **finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali**, ecc., anche tramite soggetti terzi

7) Gestione delle **verifiche ispettive** da parte di Autorità di Vigilanza (es. ASL, Guardia di Finanza, NAS, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, Agenzia delle Dogane, ecc.);

8) Rapporti con l'**Amministrazione Finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, ivi inclusa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, anche tramite professionisti terzi ;

9) Gestione dei **contenziosi** e degli **accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti esterni;

10) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** - food e no-food (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.),laddove applicabili, anche tramite soggetti esterni;

11) Selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse umane**, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite professionisti terzi; (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.);

12) Gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite professionisti terzi;

13) Gestione degli **affitti attivi e passivi**, anche tramite professionisti terzi;

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"** alla commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

1) Gestione dei **finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali**, ecc., anche tramite professionisti e soggetti terzi;

2) Gestione dei **contenziosi** e degli **accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti esterni;

3) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite professionisti esterni.;

4) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** - food e no-food (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), laddove applicabili, anche tramite soggetti esterni;

5) Selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), laddove applicabili, anche tramite soggetti esterni;

6) Gestione delle **vendite di prodotti food e no food**, laddove applicabili, a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, anche tramite soggetti esterni;

7) Gestione delle **vendite del carburante** (es. controllo della cartellonistica, prezzo esposto sul distributore, ecc.), laddove applicabili, e controllo della taratura delle pompe di benzina, anche tramite soggetti esterni; Gestione delle **segnalazioni** (es. allerte, non conformità, ecc.) e **resi**;

8) Selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse umane**, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite soggetti terzi;;

9) Gestione **note spese** e **spese di rappresentanza,** anche tramitesoggetti esterni;;

10) Gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi dei Punti Vendita, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, anche tramite soggetti esterni; ;

11) Gestione dei **rapporti e operazioni *intercompany***;

12) Gestione delle **attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), laddove applicabili, ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne;

13) Gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite soggetti terzi.;

14) Redazione del **bilancio**, nota integrativa e relazione sulla gestione, ivi inclusa la valutazione di poste estimative, anche tramite soggetti esterni;.;

15) Gestione degli **affitti attivi e passivi**, anche tramite lsoggetti esterni;;

16) Gestione delle **attività di franchising** (sia franchising diretto sia master franchising), laddove applicabili, anche tramite l'outsourcer Accenture S.p.A.

A.4 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni di gestione degli **adempimenti** e dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze**, ecc. (es. apertura/ampliamento di punti vendita e di distributori carburante, licenze edilizie per la costruzioni di immobili, aperture domenicali, vendite di farmaci OTC/SOP, ecc.), anche tramite soggetti terzi (es. consulenti o promotori, ecc.); di gestione dei **rapporti con Università e laboratori** incaricati di pubblico servizio per analisi chimico-fisiche sui prodotti, anche tramite soggetti terzi; di gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione per aspetti doganali e di import/export**, anche tramite soggetti terzi (es. spedizionieri, ecc.); di gestione dei **rapporti con l'Antitrust e il Garante Privacy** (es. acquisizioni, fusioni di punti vendita, creazione di centrali di acquisto, ecc.), anche tramite soggetti terzi; di registrazione di **marchi e brevetti**, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:

   - possano intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
   - sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti pubbliche;
   - i soggetti autorizzati riferiscano, anche verbalmente, gli incontri intrattenuti con rappresentati della Pubblica Amministrazione e gli elementi chiave emersi durante gli incontri al responsabile gerarchico e funzionale;
   - gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate,

complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;

- siano utilizzati canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
- la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta da persone competenti in materia, preventivamente identificate, e verificata in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi l'ha prodotta, anch'esso preventivamente identificato;
- tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri, in base a procure generali/ speciali;
- il Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto aziendale previsto dalle normative interne:
    - identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la Pubblica Amministrazione siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
    - autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
    - verifichi preventivamente che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società alla Pubblica Amministrazione ad es. per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni, ecc. siano complete e veritiere.
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della funzione coinvolta, in un apposito archivio ben protetto, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

2) Per le operazioni di gestione dei **finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali**, ecc., anche tramite soggetti terzi., i protocolli di prevenzione prevedono che:

- il Responsabile Interno, verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico sia destinato esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto.

3) Per le operazioni di gestione delle **verifiche ispettive** da parte di Autorità di Vigilanza (es. ASL, Guardia di Finanza, NAS, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, Agenzia delle Dogane, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - i rapporti con i funzionari pubblici, nell'ambito delle diverse verifiche ispettive, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
   - le verifiche ispettive avvengano, laddove possibile, alla presenza di almeno due dipendenti della Società;
   - la firma del verbale eventualmente emesso a seguito di un'ispezione avvenga a cura di un soggetto preventivamente identificato e autorizzato dalla Società;
   - il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione informi l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento di ispezione e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, trasmetta copia dei verbali del procedimento ispettivo;
   - copia dei verbali di ispezione sia conservata a cura di ogni Direzione, per ambito di competenza.

4) Per le operazioni relative ai rapporti con l'**Amministrazione Finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, ivi inclusa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia garantito il principio della separazione delle funzioni: l'emissione delle fatture e dei documenti contabili deve essere effettuata da soggetti diversi da quelli che li controllano, da quelli che monitorano il credito dei clienti e da quelli che eseguono le registrazioni contabili relative alla fatturazione e all'incasso;
- il personale della Società assuma un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
- sia deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente il personale espressamente autorizzato e dotato di idonee deleghe o procure;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

5) Per le operazioni relative alla gestione dei **contenziosi** e degli **accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
   - la Società conferisca la rappresentanza legale attraverso idonea procura;
   - la Società assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
   - tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
   - siano costantemente monitorate le azioni legali penali, civili, amministrative e tributarie, attive o passive attraverso la compilazione di apposita informativa di riepilogo;
   - il Responsabile identificato informi l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere;

- sia garantita la tracciabilità dei soggetti coinvolti e delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della funzione coinvolta, in un apposito archivio ben protetto, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6) Per le operazioni di gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita - food e no- food** (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), laddove applicabili, anche tramite soggetti esterni di gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite soggetti terzi. e di gestione degli **affitti attivi e passivi**, anche tramite soggetti terzi si rimanda a quanto previsto nel presente paragrafo, con particolare riferimento al punto 1) e nella sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 5).

7) Per le operazioni di selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse umane**, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite soggetti esterni (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) e società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - sia definito un budget degli organici approvato dagli enti competenti;
   - la richiesta di assunzione di personale avvenga attraverso la compilazione di modulistica specifica da parte della funzione richiedente;
   - la richiesta di assunzione di personale sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
   - per le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget, le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale formalizzino e motivino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica, e tale richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
   - sia elaborato, per le risorse da inserire in azienda, il relativo profilo professionale da ricercare che preveda almeno quanto segue: ruolo da svolgere e attività di dettaglio; background formativo ed esperienze richieste; conoscenze linguistiche; tipologia di risorsa

da inserire (es. livello di esperienza, ecc.); tipologia di inserimento/contratto; sede di lavoro; livello retributivo e inquadramento contrattuale;

- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
- sia garantita la partecipazione, durante la fase dei colloqui, di almeno due soggetti della Società;
- ai fini della scelta, siano valutati più candidati;
- le valutazioni dei candidati, ivi inclusi quelli non assunti, siano formalizzate in apposita documentazione di cui sia garantita l'archiviazione a cura della Direzione Risorse Umane ;
- nella fase di assunzione del personale siano preventivamente valutati eventuali precedenti penali della persona selezionata;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;
- sia richiesta un'autodichiarazione scritta in relazione all'assenza di eventuali conflitti di interesse in corso tra il candidato stesso e i dipendenti della Società e/o altre terze parti (ad es. Pubblica Amministrazione, fornitori, ecc.) legate al core business/interessi della Società che preveda altresì l'onere del candidato di comunicare tempestivamente alla Società eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del rapporto contrattuale. Tale autodichiarazione sia richiesta anche per i lavoratori già assunti;
- sia definita una contrattualistica standard che preveda, oltre all'informativa sul Codice Etico di Margherita Distribuzione, anche clausole di adesione ai principi del D.Lgs. 231/2001 ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- siano effettuati inserimenti/modifiche nell'anagrafica del personale esclusivamente in base a comunicazioni scritte presentate dal dipendente e supportate da idonea documentazione;
- sia verificata la correttezza delle retribuzioni erogate;
- eventuali variazioni retributive siano concesse sulla base di criteri meritocratici e/o di anzianità;

- siano formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi a dipendenti e collaboratori e sia individuato il soggetto/funzione aziendale a cui conferire la responsabilità di attribuzione degli stessi;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- sia prevista la preventiva autorizzazione degli straordinari del dipendente da parte del proprio Responsabile;
- sia prevista la preventiva autorizzazione delle ferie/permessi del dipendente da parte del proprio Responsabile;
- sia verificata la coerenza tra gli incentivi/premi riconosciuti e quanto predefinito;
- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario e sia autorizzata dalla funzione competente;
- siano identificati i beni strumentali e le utilità aziendali concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
- sia predisposto e costantemente aggiornato un inventario dei beni attribuiti agli assegnatari;
- siano definite le modalità di utilizzo dei beni assegnati;
- siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

Per gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione, relativamente alle attività di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane si rimanda a quanto previsto nel presente paragrafo, con particolare riferimento al precedente punto 1).

8) Per le operazioni di gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc

soggetti esterni, si rimanda a quanto previsto nella sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 5).

9) Per le operazioni di gestione delle **vendite di prodotti food e no food**,laddove applicabili a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, anche tramite soggetti esterni e di gestione delle **vendite del carburante laddove applicabile**(es. controllo della cartellonistica, prezzo esposto sul distributore, ecc.) e controllo della taratura delle pompe di benzina, anche tramite soggetti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:

   - vi sia una formale approvazione ed aggiornamento dei listini prezzi e delle politiche di scontistica;
   - siano definite le politiche e i margini di autonomia dei Direttori dei Punti Vendita in tema di definizione degli sconti;
   - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

10) Per le operazioni di gestione delle **segnalazioni** (es. allerte, non conformità, ecc.) e **resi**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

   - siano definiti i requisiti in presenza dei quali è possibile accettare un reso merce;
   - siano definite le modalità di gestione delle non conformità e del reso merce (ad es. decurtazione dell’importo del prodotto reso da quello dell’acquisto effettuato dal Cliente, rimborso in denaro, ecc.);
   - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità dell’attività.

11) Per le operazioni relative alla gestione delle **note spese** e delle **spese di rappresentanza,** anche tramite soggetti esterni e alla gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi dei Punti Vendita, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, anche tramite soggetti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:

   - siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità

organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;

- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa prevedere la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi e i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili tramite evidenza documentale;
- sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza;
- la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- in relazione alla gestione della piccola cassa:
    - sia individuato un responsabile della gestione della piccola cassa;
    - siano definite le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. bolli, multe, raccomandate, bollettino SISTRI, ecc.);
    - sia predisposto un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;
    - sia effettuata giornalmente la conta fisica della piccola cassa;
    - sia effettuata mensilmente una riconciliazione tra il registro e il dato contabile;
    - siano definite le modalità di reintegro della piccola cassa e i livelli autorizzativi;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;

- sia individuato il responsabile che autorizza ex ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti;
- in sede di liquidazione, la voce relativa al rimborso delle spese di rappresentanza sia distinta rispetto a quella relativa al rimborso delle note spese;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

12) Per le operazioni di gestione dei **rapporti e operazioni *intercompany***, anche tramite soggetti esterni i protocolli di prevenzione prevedono che:

- nella gestione dei rapporti *intercompany* siano rispettati i principi di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;
- le prestazioni *intercompany* siano sempre formalizzate in un contratto scritto, che disciplini l'oggetto, le modalità, i termini e le condizioni di resa delle prestazioni;
- la congruità dei prezzi di trasferimento di beni e di servizi sia sempre giustificabile e motivabile.

13) Per le operazioni di gestione delle **attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet**, ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia definito e approvato un budget annuale relativo alle attività di marketing;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia previsto un iter autorizzativo, con specifiche soglie, per la gestione delle liberalità/donazioni (es. scelta dell'ente destinatario, controvalore della liberalità/donazione, ecc.);
- sia individuata una soglia di valore massimo, per singola operazione, sia per le attività di sponsorizzazione sia per la concessione di donazioni e altre liberalità;

- sia predisposto un elenco della liberalità/donazioni, con indicazione della tipologia dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, dell'ente destinatario, della motivazione della scelta;
- sia verificata l'eticità dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, al fine di evitare di promettere e/o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici all'ente beneficiario con la finalità di promuovere e/o favorire interessi della Società;
- l'acquisto di omaggi segua lo stesso iter autorizzativo di tutti gli altri acquisti di beni;
- siano previste delle soglie di importo economico massimo (non superiore a 150 €) per singolo omaggio con relativi livelli autorizzativi;
- non possano essere mai elargiti omaggi che siano in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo, ecc.) e/o che possano dare l'impressione di avere lo scopo di influenzare le decisioni operative del terzo (es. Cliente, fornitore, ecc.);
- gli omaggi siano recapitati presso la sede della Società del destinatario e mai presso indirizzi privati;
- sia vietato elargire omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D.Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- sia predisposto e verificato l'elenco dei destinatari degli omaggi, affinchè non vi siano spedizioni di più omaggi al medesimo destinatario;
- non possano essere mai accettati omaggi in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo);
- sia vietato ricevere omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D.Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- gli omaggi siano ricevuti presso la sede della Società e non al proprio indirizzo privato o a quello di parenti/amici, in quanto legati al rapporto di lavoro;
- sia predisposto e costantemente aggiornare un elenco degli omaggi ricevuti e di quelli rifiutati al fine di garantire la tracciabilità;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

14) Per le operazioni di redazione del **bilancio**, nota integrativa e relazione sulla gestione, ivi inclusa la valutazione di poste estimative, anche tramite soggetti terzi, si

rimanda a quanto previsto nella sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 1).

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-*bis* del Decreto)

B.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici e trattamento illecito dei dati:

- **Documenti informatici** (art. 491-*bis* c.p.)

  Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, previste nel capo III del c.p., commesse su documenti informatici aventi efficacia probatoria.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*ter* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma anche minima di barriere ostative all'ingresso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici** (art. 615-*quater* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-*quinquies* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quinquies* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-*ter* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinquies* c.p.)

  Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater,* qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma**

elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

B.2 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1) Gestione di **accessi, account e profili**, anche tramite soggetti terzi;
2) Gestione dei **sistemi hardware, software**, ivi inclusa la gestione della **sicurezza informatica**, anche tramite soggetti terzi;
3) Gestione della **documentazione in formato digitale**, anche tramite soggetti terzi;

B.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le **Attività Sensibili** individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia vietato ai collaboratori di Margherita Distribuzione S.p.A. accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico di Margherita Distribuzione S.p.A. o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. reperendo informazioni e dati);
- sia vietato ai collaboratori di Margherita Distribuzione S.p.A. ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici di Margherita Distribuzione S.p.A. o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);

- l'eventuale produzione di un documento informatico sia eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- sia vietato a tutti i collaboratori di Margherita Distribuzione S.p.A. procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- sia vietato a tutti i collaboratori di Margherita Distribuzione S.p.A. di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

B.4 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni riguardanti la gestione degli **accessi, account e profili**, anche tramite l'outsourcer Accenture S.p.A., i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
   - i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
   - la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;

- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sia predisposta una matrice autorizzativa - applicazioni/profili/richiedente - allineata con i ruoli organizzativi in essere;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

2) Per le operazioni riguardanti la gestione dei **sistemi hardware, software**, ivi inclusa la gestione della **sicurezza informatica**, i protocolli prevedono che:
   - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
   - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;
   - siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;

- sia definito un piano di Business Continuity o di Disaster Recovery, periodicamente aggiornati e testati;
- siano definiti i criteri e le modalità per il change management (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici);
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

3) Per le operazioni riguardanti la gestione della **documentazione in formato digitale**, anche tramite soggetti terzii protocolli di prevenzione prevedono che:
   - siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi (smart card);
   - sia formalmente disciplinata la eventuale gestione delle smart card da parte di soggetti terzi;
   - siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
   - la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle smart card sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

C) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-*ter* del Decreto) e REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)

C.1 Premessa

Si definisce **reato transnazionale** quella fattispecie delittuosa che prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo agli anni quattro, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che, inoltre, sia caratterizzato dai seguenti elementi distintivi:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

C.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

  Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-*bis* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il

conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico mafioso** (art. 416-*ter* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, previsto** (art. 377-*bis* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

C.3 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 24-*ter* del Decreto e di cui all'art. 10, L. 146/2006, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1) Rapporti con l'**Amministrazione Finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, ivi inclusa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, anche tramite soggetti terzi;
2) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti terzi;

3) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** - food e no-food (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), anche tramite soggetti terzi;

4) Selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), anche tramite soggetti terzi;

5) Selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse umane**, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite l'outsourcer Accenture S.p.A. (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) e società esterne;

6) Gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi dei Punti Vendita, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, anche tramite soggetti terzi;

7) Gestione dei **rapporti e operazioni *intercompany,*** anche tramite soggetti terzi;

8) Gestione delle attività di **marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne;

9) Gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite soggetti esterni;

10) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società;

11) Gestione degli **affitti attivi e passivi**, anche tramite soggetti terzi;

12) Gestione delle **attività di franchising** (sia franchising diretto sia master franchising) anche tramite soggetti esterni.

C.4 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative ai rapporti con l'**Amministrazione Finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, ivi inclusa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, anche tramite soggetti terzi si rimanda a quanto previsto nella sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punti 1) e 2).

2) Per le operazioni di gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti terzi; di gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** - food e no-food (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), anche tramite soggetti terzi.; di selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti) anche tramitesoggetti esterni.; di gestione delle attività di **marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne; di gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite soggetti terzi.; di gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società; di gestione degli **affitti attivi e passivi**, anche tramite soggetti esterni; di gestione delle **attività di franchising** (sia franchising diretto sia master franchising) anche tramite soggetti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia formalizzata una procedura per l'approvvigionamento di beni o servizi, che preveda che ogni rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- nella selezione di fornitori, appaltatori, subappaltatori, Associati, beneficiari, franchisee, nonché controparti nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- sulla base del rischio della controparte, sia svolta un'adeguata qualifica etico-comportamentale per tutte le tipologie di fornitori, appaltatori, subappaltatori, Associati, beneficiari, franchisee, nonché controparti nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie e sia richiesta ed archiviata specifica documentazione (ad es. Visura Camerale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato Antimafia o autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, eventuale iscrizione presso le White List prefettizie, ecc.);
- sia monitorata la permanenza dei suddetti requisiti etico-comportamentali per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente

valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio;

- nella scelta del fornitori, appaltatori, subappaltatori, Associati, beneficiari, franchisee, nonché controparti nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie siano preventivamente valutate la professionalità, l'indipendenza, la competenza, la solidità patrimoniale e finanziaria, la diffusione e localizzazione geografica e la reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico di Margherita Distribuzione e dal Modello della Società;
- sia vietato l'affidamento di forniture e/o appalti/subappalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- il Responsabile della funzione interessata dall'appalto/subappalto segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall'appaltatore/subappaltatore o dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- siano previsti controlli periodici sulla qualità del lavoro svolto dai fornitori o appaltatori/subappaltatori e sulla corrispondenza di questo ai progetti, nonché sulla qualità dei materiali da questi utilizzati.

3) Per le operazioni di selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse umane**, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite soggetti esterni (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) e società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - in fase di selezione del personale, sia richiesta adeguata documentazione (ad es. Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, ecc.) e sia monitorato per tutta la durata del rapporto il mantenimento dei criteri, parametri, requisiti richiesti in fase di selezione e qualifica del personale. Tale documentazione sia richiesta anche per i lavoratori già assunti.
4) Per le operazioni di gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi dei Punti Vendita, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, anche tramite l'outsourcer Accenture S.p.A. e di gestione dei **rapporti e operazioni *intercompany***, anche tramite

soggetti terzi ., si rimanda a quanto previsto nella sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 11) e 12).

D) REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-*bis* del Decreto)

D.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453, nn. 3 e 4 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato cioè attraverso uno o più intermediari, successivo alla falsificazione tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti

industriali; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

Le condotte di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

D.2 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*bis* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1) Registrazione di **marchi e brevetti**, anche tramite soggetti terzi;
2) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti esterni;
3) Gestione **controllo qualità carburante e prodotti destinati alla vendita** (in fase di selezione e gestione del fornitore, di ricevimento merci e di vendita), ivi inclusi i prodotti acquistati *intercompany*;
4) Gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi dei Punti Vendita, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, anche tramite soggetti esterni;

D.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni di registrazione di **marchi e brevetti**, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia effettuata una verifica su precedenti marchi e brevetti registrati a nome di terzi;
- la registrazione di marchi e brevetti avvenga a cura di soggetti muniti di idonei poteri;
- siano rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata agli enti terzi competenti in materia, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

2) Per le operazioni di gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti terzi e di gestione **controllo qualità carburante e prodotti destinati alla vendita** (in fase di selezione e gestione del fornitore, di ricevimento merci e di vendita), ivi inclusi i prodotti acquistati *intercompany*, si rimanda a quanto previsto nella sezione E "Delitti contro l'industria e il commercio" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo E.3, punto 2).

3) Per le operazioni di gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi dei Punti Vendita, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, anche tramite soggetti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano individuate e definite le forme di pagamento accettate dai punti vendita della Società;
- siano individuati i soggetti appartenenti al personale della Società che entrano in contatto con somme di denaro contante;
- sia formalizzata una procedura per la gestione del sistema cassa idonea a garantire la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro contante;
- non vi sia identità soggettiva tra l'operatore casse, il soggetto competente al controllo sugli incassi e i soggetti preposti alla sicurezza del punto vendita;
- l'operatore di cassa e il capo settore o reparto casse garantiscano la correttezza dell'operazione e il reciproco controllo;

- non possa essere detenuto denaro contante che non abbia generato un corrispettivo e una registrazione contabile;
- durante il turno di cassa sia vietato detenere denaro personale;
- sia vietato trattenere denaro per la merce venduta senza emettere il relativo scontrino;
- in caso di sospensione o chiusura della cassa, sia formalizzata una procedura che impedisca l'utilizzo inopportuno della cassa stessa;
- siano formalizzati e comunicati al personale della Società che entra in contatto con denaro contante i principali criteri per il riconoscimento di denaro contante falso;
- presso i punti vendita siano messi a disposizione strumenti idonei per il riconoscimento di banconote false;
- siano predisposti idonei meccanismi di sicurezza per l'accesso al locale cassaforte;
- tutti i movimenti di denaro da o verso il locale cassaforte siano registrati con mezzi idonei a garantire la verificabilità delle somme versate e prelevate;
- sia predisposto un documento riepilogativo dei movimenti di denaro che transitano dalla cassaforte;
- al locale cassaforte accedano solo i soggetti autorizzati secondo le procedure interne, affinché sia sempre assicurato un controllo da parte dei soggetti preposti alla sicurezza circa l'identità del soggetto che accede o chiude il locale cassaforte;
- in caso di sospetto circa la falsità del denaro, l'operatore cassa avvisi immediatamente il Direttore del punto vendita;
- il Direttore del punto vendita informi periodicamente l'OdV in tutti i casi in cui è stata riconosciuta la falsità o vi è un forte sospetto di circolazione di denaro falso.

E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

E.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-*bis* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà**

industriale (art. 517-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente. Tali condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-*quater* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

E.2 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*bis.1* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1) Registrazione di **marchi e brevetti**, anche tramite soggetti terzi;
2) Gestione delle **vendite del carburante** (es. controllo della cartellonistica, prezzo esposto sul distributore, ecc.) e controllo della taratura delle pompe di benzina, anche tramite soggetti esterni;
3) Gestione **controllo qualità carburante e prodotti destinati alla vendita** (in fase di selezione e gestione del fornitore, di ricevimento merci e di vendita), ivi inclusi i prodotti acquistati *intercompany;*

4) Gestione delle **attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne.

E.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni di registrazione di **marchi e brevetti**, anche tramite soggetti terzi, si rimanda a quanto previsto nella sezione D "Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo D.3, punto 1).

2) Per le operazioni di gestione **controllo qualità carburante e prodotti destinati alla vendita** (in fase di selezione e gestione del fornitore, di ricevimento merci e di vendita), ivi inclusi i prodotti acquistati *intercompany*; di gestione delle **attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

   - la scelta fornitori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalle liste fornitori; le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle liste tenute dalla Società non possano essere determinate da un unico soggetto e vadano sempre motivate;
   - la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;
   - siano individuati criteri che permettano di evidenziare eventuali transazioni sospette relative a forniture di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti da quelle concordate, qualora prevista mancanza di documentazione obbligatoria di certificazione del prodotto, ecc.);
   - siano garantiti controlli che consentono di evitare la messa in vendita di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate al cliente. A titolo esemplificativo:

- ✓ siano effettuati controlli atti a garantire che le cifre dichiarate sui segnaprezzo, sulle etichette e sugli slim presenti in balisage, corrispondano ai prezzi rilevati in cassa;
- ✓ la merce venduta a peso sia periodicamente ripesata per verificare che non vi siano discordanze, dovute a cali di peso fisiologici, tra il peso effettivo e quanto dichiarato sugli slim in balisage;
- ✓ sia periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione del prodotto venduto e quanto riportato sullo stesso o sui volantini promozionali (es.: cartellonistica, etichette, ecc.);
- ✓ siano effettuati controlli per verificare il rispetto della c.d. "catena del freddo" per i prodotti surgelati;
- ✓ siano effettuate verifiche atte a garantire il rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza alimentare (HACCP) e al rispetto delle relative procedure di controllo;
- ✓ siano effettuati controlli mirati atti a garantire la veridicità delle date di scadenza dei prodotti in vendita;
- ✓ sia periodicamente controllata la tara delle bilance utilizzate per la pesatura sia delle merci non confezionate a libera scelta del cliente (es.: frutta, verdura, ecc.), che delle bilance utilizzate dal personale dipendente;
- ✓ siano costantemente garantiti la corretta rotazione dei prodotti in vendita, l'integrità delle confezioni, il ritiro dei prodotti non conformi (prodotti con shelf-life superata) dai lineari di vendita una volta raggiunti i tempi massimi di esposizione garantendo un'adeguata vita utile degli stessi dopo la vendita;
- ✓ sia garantito un intervento tempestivo nei casi di non conformità evidenziata sia sulle materie prime che sui prodotti finiti, mediante il ritiro e se necessario il richiamo dei lotti di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare;
- ✓ sia previsto il divieto alla valorizzazione errata delle etichette sui prodotti food oggetto di trasformazione;

- non possano essere messi in atto comportamenti tali da far sì che:
  - ✓ siano venduti prodotti realizzati utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi;
  - ✓ siano venduti prodotti che riportano indicazioni geografiche o denominazione di origine false;

- sia fatto divieto a tutti i dipendenti della Società di apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per determinati tipi di merci, segni distintivi anche apposti solamente sugli imballaggi di tali merci;
- siano previsti controlli al fine di fornire accurate ed esaurienti informazioni sui prodotti inseriti all'interno dei volantini promozionali per garantire veridicità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere e siano previsti controlli che garantiscano la corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti presentati in volantino e i prodotti posti in vendita;
- sia previsto, come obiettivo primario della Politica per la Qualità, quello di progettare, mantenere, sorvegliare e migliorare il sistema di sicurezza alimentare in vendita e nelle piattaforme logistiche, il sistema di gestione dei prodotti non alimentari, il sistema di qualificazione e sorveglianza dei fornitori alimentari e di Marca Privata ed il sistema di sviluppo dei prodotti definiti di Filiera Controllata e Freschissimi a Marca Privata;
- ogni fornitore sia sottoposto ad un processo di qualificazione definito, il cui esito positivo sia condizione necessaria all'inserimento dello stesso in assortimento;
- siano definiti annuali piani integrati di controllo attuati mediante l'attivazione di un accordo a due parti (fornitore/laboratorio terzo) finalizzati al controllo qualitativo della merce acquistata; tali controlli siano effettuati sugli assortimenti esistenti e sui capitolati/schede tecniche ricevute;
- siano definiti piani di controllo analitici per valutare la conformità delle caratteristiche dei prodotti acquistati a quelle dichiarate dal fornitore;
- siano effettuate verifiche delle strutture produttive e dei prodotti;
- siano garantiti presso l'associato controlli che consentano di evitare la messa in vendita di carburante con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate al cliente;
- sia periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione del carburante venduto e quanto riportato sugli erogatori o sulla cartellonistica sia con riferimento alla qualità del carburante che ai prezzi.

3) Per le operazioni di gestione delle **vendite del carburante** (es. controllo della cartellonistica, prezzo esposto sul distributore, ecc.) e controllo della taratura delle pompe di benzina, anche tramite soggetti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - la Società si avvalga esclusivamente di fornitori di benzina e combustibile diesel che

rispettano e adottano i principi previsti dalle normative che stabiliscono le specifiche ambientali dei carburanti;

- la consegna del carburante da parte della società fornitrice sia soggetto a immediato controllo con riferimento alla qualità e alla quantità del prodotto immesso nelle cisterne dotate di conta litri;
- quotidianamente siano annotati nel registro dell'Ufficio Tecnico delle Finanze (registro UTF) gli scarichi ed i carichi di carburante ricevuti come rifornimenti e venduti ai clienti e, qualora le differenze tra il registro UTF e l'inventario siano maggiori delle tolleranze legali, siano previsti specifici controlli in merito;
- sia prevista una procedura, valevole per tutta la rete di distributori, che definisca i controlli a prevenzione dei rischi specifici dell'attività in oggetto (es. contaminazione del gasolio da acqua, generazione di muffa da parte del biocarburante, collegamento errato delle bocchette alla cisterna, ecc) e le attività di controllo in merito alla corretta taratura delle pompe da parte degli Ufficiali Metrici.

F) REATI SOCIETARI (art. 25-*ter* del Decreto)

F.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

  Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità** (art. 2621-*bis* c.c.)

  Il reato si configura nel caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)

  Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

  Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.)

  Costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

  Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

  Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Formazione fittizia del capitale sociale** (art. 2632 c.c.)

  Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

  Costituito dalla condotta di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.)

  Costituita dalla condotta di cui all'art. 2635 c.c. qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

  Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

  Costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di Banche o di gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

  Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

F.2 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1) Gestione dei **rapporti con Università e laboratori** incaricati di pubblico servizio per analisi chimico-fisiche sui prodotti, anche tramite soggetti terzi;
2) Gestione dei **rapporti con l'Antitrust e il Garante Privacy** (es. acquisizioni, fusioni di punti vendita, creazione di centrali di acquisto, ecc.), anche tramite soggetti terzi;
3) Gestione dei **finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali**, ecc., anche tramite soggetti terzi.;
4) Gestione dei **contenziosi** e degli **accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti esterni;
5) **Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi inclusa la valutazione di poste estimative, anche tramite soggetti terzi;
6) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società;
7) Gestione dei **rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale**;
8) Attività di **ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzioni del capitale**, ecc.;
9) Custodia delle **scritture contabili** e dei **libri sociali** e accesso alla documentazione**,** anche tramite soggetti terzi;
10) Selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con partner** finalizzati alla creazione di nuove società (es. joint venture, ecc.), anche tramite soggetti terzi;
11) Gestione degli **affitti attivi e passivi**, anche tramite soggetti terzi;
12) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti esterni;
13) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** - food e no-food (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), anche tramite soggetti esterni;

14) Selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), anche tramite soggetti esterni;

15) Gestione delle **attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne;

16) Gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite soggetti terzi,

17) Gestioni dei rapporti con **organizzazioni sindacali, banche, associazioni di categoria, Enti Certificatori, concorrenti**, ecc.;

18) Gestione delle **attività di franchising** (sia franchising diretto sia master franchising), anche tramite soggetti terzi.

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"** alla commissione dei reati di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, in particolare di cui alla fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c.:

1) Gestione dei **finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali**, ecc., anche tramite soggetti terzi

2) Gestione dei **contenziosi** e degli **accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti esterni;

3) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti terzi.;

4) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** - food e no-food (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), anche tramite soggetti terzi

5) Selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), anche tramite soggetti terzi;

6) Gestione delle **vendite di prodotti food e no food**, a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, anche tramite soggetti terzi.

7) Gestione delle **vendite del carburante** (es. controllo della cartellonistica, prezzo esposto sul distributore, ecc.) e controllo della taratura delle pompe di benzina, anche tramite soggetti terzi;

8) Gestione delle **segnalazioni** (es. allerte, non conformità, ecc.) e **resi**;

9) Selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse umane**, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche. (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) e società esterne;

10) Gestione **note spese** e **spese di rappresentanza,** anche tramite soggetti esterni;

11) Gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi dei Punti Vendita, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, anche tramite soggetti esterni

12) Gestione dei **rapporti e operazioni *intercompany***, anche tramite soggetti esterni;

13) Gestione delle **attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne;

14) Gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite soggetti terzi;

15) Redazione del **bilancio**, nota integrativa e relazione sulla gestione, ivi inclusa la valutazione di poste estimative, anche tramite soggetti terzi;

16) Gestione degli **affitti attivi e passivi**, anche tramite soggetti terzi;

17) Gestione delle **attività di franchising** (sia franchising diretto sia master franchising), anche tramite soggetti terzi.

F.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni di **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi inclusa la valutazione di poste estimative, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:

   - sia adottato un manuale delle procedure contabili, che deve essere costantemente aggiornato;
   - le procedure operative aziendali indichino con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
   - tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
   - i responsabili dell'unità organizzativa forniscano le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
   - qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili dell'unità organizzativa indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegano una copia;
   - la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Direzione Sistemi Informativi, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni., e garantiscano la separatezza delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
   - chiunque ne sia a conoscenza segnali tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l'anomalia, segnali tempestivamente il fatto all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, ne dà evidenza nella relazione annuale all'OdV prevista al paragrafo 9.7. della Parte Generale;
   - eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dal responsabile della Direzione Finanziaria;

     chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già

contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;

- sia identificato un responsabile per il controllo delle informazioni comunicate dalle società controllate da Margherita Distribuzione ai fini della redazione del bilancio consolidato. La Società richieda alle società che comunicano tali informazioni l'attestazione della veridicità e completezza delle informazioni stesse;
- la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.

2) Per le operazioni di custodia delle **scritture contabili** e dei **libri sociali** e accesso alla documentazione, anche tramite soggetti esterni ., i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le attività di impresa, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
- l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
- la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.

3) Per la gestione dei **rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale** e la gestione dei **rapporti con l'Antitrust e il Garante Privacy** (es. acquisizioni, fusioni di punti vendita, creazione di centrali di acquisto, ecc.), anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale o all'Antitrust e al Garante delle Privacy;
- il responsabile della funzione a cui sia richiesta un'informazione dal Collegio Sindacale o dall'Antitrust e dal Garante delle Privacy verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale o dall'Antitrust e dal Garante delle Privacy, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza esperienza e qualifiche dei sindaci al fine di adempiere ai bisogni aziendali e sia verificato il non coinvolgimento degli stessi, in passato, in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
- i sindaci siano scelti/ nominati evitando qualsiasi conflitto di interessi;
- sia portata a conoscenza dei sindaci la politica anticorruzione della Società.

4) Per la gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società e delle attività di **ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzioni del capitale**, ecc., i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria;
   - la funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione. Tale documentazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- descrizione quali-quantitativa del target (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione, ecc.);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisor coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazione circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte del Consiglio di Amministrazione;
- uno o più pareri fiscali tali da poter esprimere una decisione consapevole;

- ove richiesto, il Collegio Sindacale esprima motivato parere sull'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la Direzione Finanziaria verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
- nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse.

5) Per le operazioni relative alla selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con partner** finalizzati alla creazione di nuove società (es. joint venture, ecc.), anche tramite soggetti terzi; alla gestione degli **affitti attivi e passivi**, anche tramite soggetti terzi; alla gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramitesoggetti terzi.; alla gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** - food e no- food (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), anche tramite soggetti terzi .; alla selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), anche tramite soggetti terzi.; alla gestione delle **attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne; alla gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite soggetti terzi.; alla gestione delle

attività di franchising (sia franchising diretto sia master franchising), anche tramite l'outsourcer Accenture S.p.A.; alla gestioni dei rapporti con **organizzazioni sindacali, banche, associazioni di categoria, Enti Certificatori, concorrenti**, ecc.; alla gestione dei **rapporti con Università e laboratori** incaricati di pubblico servizio per analisi chimico-fisiche sui prodotti, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti private riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi scelta della controparte, definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.), incontri con banche e istituti di credito maggiormente rilevanti per accensione di nuovi rapporti o in occasione di incontri volti alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ecc.;
- siano formalizzati gli incontri relativi alle suddette operazioni (ad es. attraverso la redazione di memorandum/dossier contenenti un resoconto delle singole trattative);
- siano formalizzate le politiche di prezzo e/o i canoni applicabili nell'ambito delle suddette operazioni, affinché le trattative si svolgano nel rispetto delle stesse;
- siano formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi, laddove applicabili;
- sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche del soggetto terzo al fine di adempiere ai bisogni aziendali e verificare che non sia stato coinvolto in passato in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
- nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- sia portata a conoscenza del soggetto terzo la politica anticorruzione della Società;
- il rapporto con il soggetto terzo sia formalizzato attraverso un contratto scritto che contenga, al fine di garantire la trasparenza del rapporto, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni:
  - ✓ dichiarazioni e garanzie con cui il soggetto terzo si impegna a non pagare tangenti, a rispettare i principi etici e le leggi anticorruzione;
  - ✓ l'obbligo di comunicare alla Società qualsiasi richiesta da parte di soggetti privati a scopo di corruzione durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;

- ✓ il diritto della Società a controllare e valutare, con indagini, il comportamento del soggetto terzo nel rispetto delle leggi anticorruzione vigenti;
- ✓ il diritto della Società di rescindere anticipatamente il contratto nel caso il soggetto terzo ponga in essere un comportamento di corruzione o violi le leggi anticorruzione, oltre a ricevere il ristoro dei danni;
- ✓ i termini di fatturazione e il metodo di pagamento;
- ✓ il divieto di cedere il contratto, tutto o in parte, a terzi senza previo consenso scritto della Società.

6) Per le operazioni relative alla gestione dei **finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali**, ecc., anche tramite soggetti terzi si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, paragrafo A.4 punto 2).

7) Per le operazioni relative alla gestione dei **contenziosi** e degli **accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti esterni, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, paragrafo A.4 punto 5).

8) Nell’ambito delle restanti operazioni che concernono le **Attività Sensibili c.d. strumentali** individuate nel paragrafo F.2 di questa sezione, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, paragrafo A.4.

G) DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-*quater* del Decreto)

G.1 Reato applicabile

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente delitto con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (art. 270-*bis* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

G.2 Attività Sensibile

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è stata individuata presso la Società la seguente **Attività Sensibile** in relazione al reato di cui all'art. 25-*quater* del Decreto, come meglio elencato e descritto nel paragrafo precedente:

1) Gestione delle **vendite del carburante** (es. controllo della cartellonistica, prezzo esposto sul distributore, ecc.) e controllo della taratura delle pompe di benzina, anche tramite soggetti terzi

G.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative alla gestione delle **vendite del carburante** (es. controllo della cartellonistica, prezzo esposto sul distributore, ecc.) e controllo della taratura delle pompe di benzina, anche tramite soggetti terzii protocolli di prevenzione prevedono che:
   - la Società faccia in modo che l'associato, in esecuzione dei contratti in essere con la Società, tenga in buono stato gli strumenti di erogazione e di misurazione del carburante stesso, astenendosi da ogni e qualsiasi manomissione. L'Associato è tenuto a segnalare ogni anomalia alla Società;
   - l'Associato consegni periodicamente, alla Società, un rendiconto sulle transazioni di vendita del carburante e permetta verifiche ispettive periodiche e controlli a tecnici appositamente incaricati dalla Società;
   - l'Associato si impegni ad utilizzare il carburante presso le pompe per gli utilizzi di legge;

- le somme ricevute a titolo di pagamento del prezzo della vendita di carburante siano trattate nel rispetto dei protocolli fissati nel presente Modello per la gestione dei flussi finanziari;
- la Società disponga ispezioni e controlli presso l'Associato tramite uno o più incaricati al fine di verificare l'effettiva attuazione degli altri protocolli previsti in questo paragrafo.

H) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-*quinquies* del Decreto)

H.1 Reato applicabile

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente delitto contro la personalità individuale:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-*bis* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. È altresì punta la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

H.2 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto, come meglio elencato e descritto nel paragrafo precedente:

1) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti esterni;
2) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita - food e no-food** (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), anche tramite soggetti esterni;
3) Selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), anche tramite soggetti esterni;
4) Selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse umane**, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite soggetti esterni (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) e società esterne.

H.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni riguardanti la gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti esterni.; la gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita - food e no-food** (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), anche tramite soggetti esterni e la selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), anche tramite soggetti esterni , i protocolli di prevenzione prevedono che:

   - nel caso in cui siano affidati servizi in appalto, sia svolta opportuna attività di qualifica del soggetto terzo (ad es. tramite richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva, del piano delle misure adottate per la sicurezza dei lavoratori, ecc.);
   - i contratti di appalto prevedano la facoltà della Società di effettuare le attività di controllo ritenute necessarie.

2) Per le operazioni riguardanti la selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse umane**, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) e società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

   - siano corrisposte retribuzioni conformi:
     - ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
     - alla quantità e qualità del lavoro prestato;
     - alla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
   - siano vietate tutte le pratiche legate al fenomeno del mobbing, nonché tutte le situazioni che possono sottoporre il personale a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
   - siano adottati gli accorgimenti necessari al fine di rendere l'ambiente di lavoro adeguato in termini di sicurezza e/o igiene.

I) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-*septies* del Decreto)

I.1 Premessa

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per "**lesione**" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di un evento.

La lesione è *grave* se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale. È *gravissima* se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un "**omicidio**" nel momento in cui un evento produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta, sebbene non agisca con dolo, con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel Datore di Lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia

sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. Datore di Lavoro, dirigente/preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate dall'esperienza pratica o dalla prassi e successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento – conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base dalla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere

dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i Dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato qui richiamate coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono Attività Sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente/preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il Datore di Lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- il committente, al quale compete, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

I.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590, 3° comma, c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I.3 Attività Sensibili

Per definire preliminarmente le Attività Sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso il reato per violazione colposa da parte della Società della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società, ritenendo che la dissuasione da comportamenti configurabili come reati, possa e debba essere conseguita attraverso il controllo dei propri processi operativi, ha reputato strategico, nel rispetto della normativa e dei migliori standard disponibili in materia di sicurezza aziendale, affidarsi ad un importante strumento di controllo e di gestione, ovvero il Documento di Valutazione di Rischi previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza (DVR) di cui all'art.17 comma 1 lettera a) del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Le **Attività Sensibili** individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 sono suddivise come segue:

1) **Policy aziendale e obiettivi di miglioramento** in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2) Individuazione delle **disposizioni** in materia applicabili e aggiornamento normativo aziendale;
3) Individuazione del **Datore di lavoro e deleghe**; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità;
4) Attività di comunicazione, e partecipazione, gestione delle **riunioni periodiche** di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
5) Gestione **competenze, informazione, formazione e consapevolezza** dei lavoratori;
6) **Valutazione dei rischi** ed individuazione delle **misure di prevenzione e protezione** conseguenti; gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale (DPI);
7) Attività di **sorveglianza sanitaria**;
8) Progettazione e gestione assets: installazione ed acquisizione documentazioni/ certificazioni relative ad **attrezzature ed impianti**; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti, gestione CPI;
9) Gestione delle **emergenze**, delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso;
10) **Rapporti con i fornitori**, attività di informazione e coordinamento (DUVRI), attività di controllo;

11) Gestione della **documentazione** e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;

12) **Vigilanza e controllo**: monitoraggio ed ispezione del sistema di gestione per la SSL.

I.4 Protocolli generali di prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, rispettare alcuni principi e tenere determinati comportamenti per tutelare la salute e la sicurezza propria e altrui;
b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) rispettare la normativa e le pratiche aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro, osservando altresì la normativa e le prassi aziendali interne al fine della protezione collettiva e individuale;
d) utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza;
e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente/preposto, ovvero a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d) ed e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera g),

per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori, ovvero di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;

j) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;

k) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

I.5 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative a **policy aziendale e obiettivi di miglioramento** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i protocolli di prevenzione prevedono che:

   - sia diffusa e consolidata una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
   - si faccia riferimento alla prassi aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
     - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
     - l'individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse;
   - siano identificati ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda;

- siano svolte tutte le attività di comunicazione, formazione ed informazione previste dalla legge e necessarie per garantire un alto livello di consapevolezza e capacità in tutto il personale coinvolto;
- sia promossa e attuata ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, ed ogni altra misura necessaria.

2) Per le operazioni relative all'individuazione delle **disposizioni** in materia applicabili e aggiornamento normativo aziendale, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - siano individuate le disposizioni normative applicabili, anche mediante l'utilizzo dei moduli aziendali predisposti, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
   - la conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) sia assicurata attraverso l'adozione di specifiche registrazioni, allo scopo di porre sotto controllo:
     - l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
     - l'aggiornamento legislativo;
     - il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

3) Per le operazioni relative all'individuazione del **Datore di lavoro e deleghe**; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità; i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - per tutte le figure, nominate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, siano predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti devono essere in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico, anche in esito alla sottoposizione del soggetto prima della nomina a specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo;
   - l'attribuzione di specifiche responsabilità avvenga attraverso forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa. In generale, a titolo esemplificativo:
     - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;

- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- siano correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e siano loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa sia coerente con le responsabilità assegnate; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- le deleghe siano redatte per iscritto e determinino in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle best practice contemplate dal sistema di controllo;
- i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro abbiano competenze adeguate ed effettive in materia;
- le deleghe e i poteri di firma e di spesa dei soggetti coinvolti nel presidio di tali aree sensibili siano adeguate ed effettive.

4) Per le operazioni relative all'attività di comunicazione e partecipazione; gestione delle **riunioni periodiche** di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le prassi aziendali che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale comprendano:
  - comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
  - comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
  - ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;

- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
  - ✓ il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
  - ✓ il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
  - ✓ la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.

5) Per le operazioni relative alla gestione **competenze, informazione, formazione e consapevolezza** dei lavoratori, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- tutto il personale riceva opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, sia formato e, nei casi previsti dalla normativa, sia addestrato. Di tale formazione e/o addestramento sia prevista una verifica documentata. Le attività formative siano erogate attraverso modalità variabili (es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente;
- la scelta del soggetto formatore possa essere vincolata da specifici disposti normativi;
- la documentazione inerente alla formazione del personale sia trasmessa al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e sia impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi;
- l'attività di formazione abbia lo scopo di:
  - garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
  - identificare le esigenze di formazione connesse allo svolgimento delle attività ed alla gestione delle emergenze, fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
  - valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.

6) Per le operazioni relative alla **valutazione dei rischi** ed individuazione delle **misure di prevenzione** e protezione conseguenti; gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale (DPI), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi sia effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente (ove previsto) e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero lo stato dell'arte di Margherita Distribuzione;
- i dati e le informazioni siano raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati ed in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale;
- la richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni siano trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione sia un compito non delegabile del datore di lavoro e sia effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente e costituenti integrazione di detta documentazione, e prenda in considerazione tutti i rischi presenti e relativi alle diverse attività svolte;
- la valutazione dei rischi, come individuata, sia costantemente revisionata ed aggiornata e, in ogni caso, sottoposta a revisione ogni qualvolta si verifichino dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro.

7) Per le operazioni relative all'attività di **sorveglianza sanitaria**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore sia necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi;
- la verifica dell'idoneità sia attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifichi preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisca un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori e lo aggiorni periodicamente, trasmettendolo ai vertici di Margherita Distribuzione.

8) Per la progettazione e gestione assets: installazione ed acquisizione documentazioni/certificazioni relative ad **attrezzature ed impianti**; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti, gestione CPI, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti siano condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze;
   - le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sia subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione;
   - preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato sia opportunamente formato;
   - tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite dai fabbricanti. Eventuali interventi specialistici siano condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni;
   - le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza siano registrate;
   - in presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provveda a

stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si proceda come segue:

- in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provveda ad affidare loro l'incarico;
- in caso di assenza di soggetti alternativi si provveda, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).

9) Per le operazioni relative alla gestione delle **emergenze**, delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- si provveda all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale sia messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
- tra il personale siano individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi saranno in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- siano disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; siano presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
- la gestione delle emergenze sia attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedano: individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione, prevenzione e controllo, effettuazione di prove di evacuazione dai diversi locali della Società.

10) Per le operazioni relative ai **rapporti con fornitori**, attività di informazione e coordinamento (DUVRI), attività di controllo, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le attività in appalto e le prestazioni d'opera siano disciplinate dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- il soggetto esecutore delle lavorazioni possieda idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; nei confronti del proprio personale dimostri il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la

presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Egli, inoltre, se necessario, presenti all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società);

- l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilasci la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;
- in caso di presenza di personale esterno presso siti della Società (in esecuzione di contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili) venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, anche mediante la predisposizione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze.

11) Per le operazioni relative alla gestione della **documentazione** e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- la documentazione sia correttamente gestita e siano adottati sistemi di registrazione appropriati al fine di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali;
- sia garantita la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze);
- la gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avvenga assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione.

12) Per le operazioni relative alla **vigilanza e controllo**: monitoraggio ed ispezione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i dirigenti ed i preposti investiti di delega ai sensi della normativa applicabile nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, siano dotati dei necessari requisiti di esperienza, professionalità ed autonomia funzionale e di spesa al fine di rendere effettiva l'attività di vigilanza sullo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro;

- ogni anomalia che impedisca il pieno svolgimento dell'attività sia segnalata al soggetto delegante, al fine di rimuovere senza ritardo l'anomalia e garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa;
- i dirigenti ed i preposti collaborino con il RLS e con il RSPP e con eventuali soggetti terzi che si trovino ad operare nei luoghi di lavoro, anche mediante lo svolgimento della riunione periodica, al fine di avere sempre piena contezza del livello di rischio contingente o potenziale nei luoghi di lavoro. Nel caso insorgano nuovi rischi, i dirigenti ed i preposti comunichino tale situazione al datore di lavoro, ai fini di eventuali aggiornamenti o integrazioni del Documento di Valutazione dei rischi e dei DUVRI.

I.6 Ulteriori principi

Oltre ai principi di comportamento e di prevenzione specifici in precedenza evidenziati, la Società si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

- ove previsto, siano effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria sia effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- come da prassi, gli infortuni sul lavoro e le relative cause siano registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurne l'incidenza;
- tutte le attività contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

I.7 Ulteriori controlli specifici

Ai sensi del Modello vengono istituiti specifici ulteriori controlli volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- i soggetti qualificati come datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla

valutazione dei rischi ed alle eventuali carenze evidenziate dal personale attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- debbono condursi specifiche attività di audit, con cadenza periodica per controllare l'effettiva attuazione ed idoneità concreta di tutte le misure adottate ai sensi del Decreto; dette verifiche possono essere effettuate anche con la collaborazione di soggetti aziendali competenti (es. datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente) ed anche eventualmente attraverso consulenti esterni. In particolare l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue competenze, si informa delle attività di audit di cui sopra ed effettua proprie visite ispettive, avvalendosi all'uopo di soggetti e strutture aziendali e, laddove necessario, di consulenti esterni.

L) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto)

L.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative - il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L.2 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1) Gestione dei **finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali**, ecc., anche tramite soggetti terzi;.;
2) Rapporti con l'**Amministrazione Finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, ivi inclusa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, anche tramite soggetti terzi;
3) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti terzi;
4) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita - food e no-food** (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), anche tramite soggetti terzi;
5) Selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), anche tramite soggetti terzi;
6) Gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi dei Punti Vendita, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, anche tramite soggetti terzi;
7) Gestione dei **rapporti e operazioni *intercompany***, anche tramite soggetti terzi;
8) Gestione delle **attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne;
9) Gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite soggetti terzi;
10) Redazione del **bilancio**, nota integrativa e relazione sulla gestione, ivi inclusa la valutazione di poste estimative, anche tramite soggetti esterni;

11) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società;
12) Gestione degli **affitti attivi e passivi**, anche tramite soggetti esterni;
13) Gestione delle **attività di franchising** (sia franchising diretto sia master franchising), anche tramite soggetti esterni;

L.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative alla gestione dei **finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali**, ecc., anche tramite soggetti terzi e l'outsourcer Accenture S.p.A., si rimanda a quanto previsto nella sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 2).

2) Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con l'**Amministrazione Finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, ivi inclusa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione - in aggiunta a quelli definiti nella Parte Speciale F "Reati Societari", paragrafo F.3, punto 1) - prevedono che:

- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- gli incassi della Società, nonché i flussi di denaro, siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- sia assicurata la trasparenza ed il rispetto dei principi contabili nella redazione delle dichiarazioni fiscali, dei redditi e sul valore aggiunto;
- qualora le operazioni siano svolte da soggetti terzi:
  - ✓ siano formalizzati i ruoli e le responsabilità delle parti, nonché le condizioni ed i termini contrattuali che regolano il rapporto con il fornitore del servizio;
  - ✓ la Società comunichi al fornitore del servizio il Codice Etico di Margherita Distribuzione ed il proprio Modello;

- il dipendente della Società verifichi, sulla base della propria esperienza e di quanto previsto dalla normativa interna aziendale, che l'operazione non abbia caratteristiche oggettive (entità, natura) che possano destare il sospetto che l'operazione sia connessa ad attività di riciclaggio;
- vi sia una cultura aziendale rivolta ad evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a fornire il riciclaggio di denaro, beni o altra utilità proveniente da attività illecite;
- nel caso di controversie legali, indagini, inquisitorie e reclami, vi sia l'obbligo di cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere.

3) Per le operazioni di gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti esterni; di gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita - food e no-food** (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), anche tramite soggetti esterni; di selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), anche tramite soggetti esterni.; di gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite soggetti terzi; di gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società, di gestione degli **affitti attivi e passivi,** anche tramite soggetti esterni e di gestione delle **attività di franchising** (sia franchising diretto sia master franchising), anche tramite soggetti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia verificata la sede/sede legale o residenza del fornitore/appaltatore/subappaltatore, dell'Associato, del franchisee, nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie al fine di individuare e valutare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, Paesi con un alto livello di corruzione, ecc.);
- la Società determini i criteri di valutazione di fornitori/appaltatori/subappaltatori, Associati, del franchisee, nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo

(es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla/dalla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione); c) nonché reputazionali, di professionalità, indipendenza, competenza e affidabilità del soggetto stesso;

- i criteri di valutazione sopra indicati sono desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore/appaltatore/subappaltatore, dell'Associato, del franchisee, nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie individuati nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:
  - profilo soggettivo del fornitore/appaltatore/subappaltatore, dell'Associato, del franchisee, nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
  - comportamento del fornitore/appaltatore/subappaltatore, dell'Associato, del franchisee, nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie (es. questi rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta di o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
  - profilo economico – patrimoniale dell'operazione (es. il fornitore/appaltatore/subappaltatore, l'Associato, il franchisee, nonché la controparte nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di

operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);

- dislocazione territoriale del fornitore/appaltatore/subappaltatore, dell'Associato, del franchisee, nonché della controparte nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off - shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
- caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il fornitore/appaltatore/subappaltatore, l'Associato, il franchisee, nonché la controparte nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il fornitore/appaltatore/subappaltatore, l'Associato, il franchisee, nonché la controparte nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie);

- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa sia prevista la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili tramite supporto documentale;

- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori/appaltatori/subappaltatori, Associati, franchisee, nonché controparti nell'ambito di attività di sviluppo, di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico del Gruppo Margherita Distribuzione. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- vi sia l'obbligo di rispettare, laddove applicabili, gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio pro-tempore vigente - Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni.

4) Per le operazioni di gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi dei Punti Vendita, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, anche tramitesoggetti terzi . e di gestione dei **rapporti e operazioni *intercompany***, anche soggetti terzi ., i protocolli di prevenzione, oltre a quanto previsto nella sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 11) e 12), prevedono che:
   - siano effettuate apposite verifiche in merito all'intestazione dei conti correnti dei fornitori, al fine di assicurare che tutti i flussi finanziari siano erogati, ad esempio:
     - nel paese di residenza del fornitore e/o della Società;
     - nel paese in cui avviene la fornitura.

5) Gestione delle **attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 13).

6) Redazione del **bilancio**, nota integrativa e relazione sulla gestione, ivi inclusa la valutazione di poste estimative, anche tramite l'outsourcer Accenture S.p.A., si rimanda a quanto previsto nella sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 1).

M) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*novies* del Decreto)

M.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- **art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

  Costituito dalla condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La punibilità è estesa anche al caso in cui tale condotta sia compiuta su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **art. 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

  Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

- **art. 171-ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

  Costituito dalla condotta di chi, a fini di lucro:

  a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini

in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente Legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-*bis*) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della

rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La punibilità è estesa a chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-*bis*) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

- **art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

  Costituito dalla condotta di:

  - produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione;
  - chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

- **art. 171-octies della Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

  Costituito dalla condotta di chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma

sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

M.2 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*novies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1) Registrazione di **marchi e brevetti**, anche tramite soggetti terzi;
2) Gestione dei **sistemi hardware, software**, ivi inclusa la gestione della **sicurezza informatica**
3) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti esterni;
4) Gestione **controllo qualità carburante e prodotti destinati alla vendita** (in fase di selezione e gestione del fornitore, di ricevimento merci e di vendita), ivi inclusi i prodotti acquistati *intercompany*;
5) Gestione delle **attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne.

M.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni riguardanti la registrazione di **marchi e brevetti**, anche tramite soggetti terzi, si rimanda a quanto previsto nella sezione D "Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo D.3, punto 1).

2) Per le operazioni riguardanti la gestione dei **sistemi hardware, software**, ivi inclusa la gestione della **sicurezza informatica**, anche tramite soggetti esternie la

gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti terzi i protocolli di prevenzione prevedono che**:**

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- siano implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.

3) Per le operazioni di gestione **controllo qualità carburante e prodotti destinati alla vendita** (in fase di selezione e gestione del fornitore, di ricevimento merci e di vendita), ivi inclusi i prodotti acquistati *intercompany*, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano previsti controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi che non abbiano i requisisti previsti dalle normative in materia;

la scelta dei fornitori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche

i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalle liste fornitori; le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle liste tenute dalla Società non possano essere determinate da un unico soggetto e vadano sempre motivate;

- la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;
- siano individuati criteri che permettano di evidenziare eventuali transazioni sospette relative a forniture di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti da quelle concordate, qualora prevista mancanza di documentazione obbligatoria di certificazione del prodotto, ecc.);
- siano svolte adeguate verifiche sui diritti di terzi preliminarmente al referenziamento di particolari tipologie di prodotto. Tali verifiche devono essere effettuate al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati e che non vengano violati i diritti di terzi.

6) Gestione delle **attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne.

- siano osservate rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
- i rapporti con soggetti terzi (ad es. autori e/o i titolari del diritto d'autore, ecc.) siano gestiti come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché con la massima trasparenza e correttezza;
- siano previsti controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi che non abbiano i requisiti previsti dalle normative in materia.

N) DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÁ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto)

N.1 Reato applicabile

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.)

  Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Tale reato, previsto dall'art. 377-*bis* c.p., punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

N.2 Attività Sensibile

Non è identificabile una specifica **Attività Sensibile** alla commissione del Reato di cui all'art. 25- *decies* del Decreto. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico

sistema di controlli. Tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

N.3 Principi generali di comportamento

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti tra i destinatari del Modello della Società e del Codice Etico di Margherita Distribuzione, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

É considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello di Margherita Distribuzione S.p.A. e del Codice Etico di Margherita Distribuzione, se chiunque tra i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico di Margherita Distribuzione, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori di Margherita Distribuzione S.p.A., o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a Margherita Distribuzione S.p.A..

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società e il Consiglio di Amministrazione per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

O) REATI AMBIENTALI (art. 25-*undecies* del Decreto)

O.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati Ambientali:

- **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

  - alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  - alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  - offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-*quinquies* c.p.)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* sia commesso per colpa.

- **Circostanze aggravanti** (art. 452-*octies* c.p.)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

  - l´associazione di cui all´articolo 416 sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-*bis* "Dei delitti contro l'ambiente");
  - l´associazione di cui all´articolo 416-*bis* finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-*bis* "Dei delitti contro

l'ambiente") ovvero all´acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-*bis* c.p.)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animale selvatica protetta, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetale selvatica protetta.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-*bis* c.p.)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si provochi la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero se ne determini il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione.

- **Reati connessi al commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione ed alla detenzione di animali pericolosi** (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3-*bis* e 6, comma 4, L. 150/1992)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso di:

  - Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione, commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi1 e 2, art. 2, commi 1 e 2);
  - Falsificazione o alterazioni di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-*bis*, comma 1);
  - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).

- **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5);

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11);
- nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (art. 137, comma 13).

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256 commi 1, 3, 5, 6, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

  Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

  - attività di raccolta[1], trasporto[2], recupero[3], smaltimento[4], commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione[5] (art. 256, comma 1);
  - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
  - effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);

[1] Per "**raccolta**" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento" (art. 183, lett. *o*) d.lgs. 152/2006).

[2] Per "**trasporto**", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (art. 193, comma 9, d.lgs. 152/2006).

[3] Per "**recupero**" si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" (art. 183, lett. *t*) d.lgs. 152/2006).

[4] Per "**smaltimento**" si intende "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia" (art. 183, lett. *z*) d.lgs. 152/2006).

[5] Secondo la giurisprudenza il reato si consuma anche in presenza di **un solo atto** di raccolta, trasporto, ecc. non autorizzato, non essendo necessaria una pluralità di atti (Cass., sez. III, 25 novembre 2008, n. 9465; Id., 25 novembre 2009, n. 8300; Id., 25 maggio 2011, n. 24428).

- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. *b*)[6] (art. 256, comma 6, primo periodo).

- **Bonifica dei siti** (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti[7] ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258 comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

  Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero venga effettuata una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-*quaterdecies* c.p.)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).

- **Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di**

[6] Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

[7] Va sottolineato che, come si ricava dall'art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006, l'obbligo di comunicazione in esame sussiste anche a carico di chi (es. Ente subentrante nella proprietà di un sito) individui contaminazioni storiche (realizzate da altri) passibili di aggravamento.

controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-*bis*, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

- **Reati in materia di emissioni** (art. 279 comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni[8] in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Tutela dell'ozono** (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549)

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

[8] Per "**emissione**" si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" (art. 268, lett. *b*), D.Lgs. 152/2006). Per **valore limite di emissione** si intende "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria" (art. 268, lett. *q*).

O.2 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1) Gestione delle **tematiche ambientali**;
2) Gestione dei **rifiuti: produzione e caratterizzazione** del rifiuto;
3) Gestione dei **rifiuti: raccolta, trasferimento e deposito temporaneo**;
4) Gestione dei **rifiuti: trasporto, smaltimento, commercio e intermediazione**;
5) Gestione **scarichi di acque reflue industriali**;
6) Gestione attività di **bonifica** dei siti contaminati;
7) Gestione **emissioni** industriali in atmosfera;
8) Utilizzo di **sostanze lesive dell'ozono**;
9) **Inquinamento e disastro ambientale**.

O.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i principi di comportamento e di prevenzione prevedono che:

1) Politica ambientale

Con riferimento alla politica ambientale, siano definiti:

- un sistema formalizzato volto a gestire le tematiche ambientali, nel quale risultino fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere;
- l'impegno a garantire la conformità con le leggi applicabili in materia ambientale;
- la presenza di un processo di comunicazione interna ed esterna;
- un processo strutturato di aggiornamento periodico.

2) Ruoli e responsabilità

Con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, siano definiti:

- un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate;
- un organigramma che includa le funzioni aziendali (incluse quelle relative ai punti vendita) la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- i requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descriva le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione;
- l'individuazione di soggetti che svolgono attività potenzialmente impattanti sull'ambiente, definendo i loro compiti e le connesse responsabilità;
- la definizione delle competenze che i soggetti con responsabilità in ambito ambientale devono possedere.

3) Controllo della legislazione

Con riferimento al controllo della legislazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- i criteri e le modalità per l'aggiornamento normativo e per la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- i criteri e le modalità per la verifica dell'evoluzione della *best practice* e delle norme tecniche in materia ambientale;
- i criteri organizzativi per:
  - ✓ individuare le modalità per definire le fonti normative accreditate;
  - ✓ individuare correttamente gli scenari legislativi applicabili;
  - ✓ individuare opportuni canali informativi per assicurare la disponibilità della normativa applicabile alle parti interessate;
  - ✓ monitorare il rispetto della normativa applicabile.

4) Gestione della documentazione

Con riferimento alla gestione della documentazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità);
- i criteri organizzativi per:
  - ✓ predisporre, verificare e emettere documenti connessi con la gestione dell'ambiente, tra cui le procedure e le istruzioni operative;
  - ✓ gestire l'archiviazione e la tracciabilità della documentazione di origine interna ed esterna.

5) Informazione, formazione e consapevolezza

Con riferimento all'informazione, formazione e consapevolezza, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità inerenti la formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i dipendenti della Società devono obbligatoriamente sottoporsi;
- i criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- i contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- i tempi di erogazione della formazione (es. definizione di un piano di formazione);
- i criteri organizzativi per:
  - ✓ definire il fabbisogno formativo;
  - ✓ pianificare ed erogare la formazione in ambito ambientale coerentemente con le disposizioni di legge ed in coerenza con il fabbisogno formativo definito;
  - ✓ verificare l'efficacia della formazione impartita in ambito ambientale.

6) Controllo operativo

Con riferimento al controllo operativo, siano definiti:

- i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle Attività Sensibili in relazione agli impatti ambientali;
- i criteri organizzativi per:
  - ✓ individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
  - ✓ definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei reati ambientali;
  - ✓ individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

7) Gestione degli acquisti

Con riferimento alla gestione degli acquisti, in aggiunta a quanto disciplinato nella sezione C "Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali", paragrafo C.4, punto 2), siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;
- la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico di Margherita Distribuzione;
- le modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni;
- i criteri organizzativi per:
  - ✓ individuare i fornitori critici ai fini della gestione ambientale;
  - ✓ definire i criteri di qualificazione dei fornitori critici con riferimento alla loro possibile accettabilità all'interno di una vendor list;
  - ✓ individuare dei criteri di verifica periodica del mantenimento dei requisiti di accettabilità dei fornitori critici.

8) Gestione delle emergenze ambientali

Con riferimento alle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, siano definiti:

- gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- i ruoli, le responsabilità e le misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'*habitat*;
- i tempi e le modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

9) Attività di audit

Con riferimento alle attività di *audit* sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la conduzione delle stesse;
- le modalità di individuazione ed applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- la comunicazione dei risultati ai vertici della Società.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

O.4 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative alla gestione delle **tematiche ambientali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - siano formalizzate le responsabilità di gestione e controllo all'interno della Società mediante idonee deleghe ed attività formative/informative, a seconda dei casi.

2) Per le operazioni relative alla gestione dei **rifiuti: produzione e caratterizzazione** del rifiuto; alla gestione dei **rifiuti: raccolta, trasferimento e deposito temporaneo**; alla gestione dei **rifiuti: trasporto, smaltimento, commercio e intermediazione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- nell'ambito della produzione dei rifiuti:
  - sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti:
  - siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
  - sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni miscelazione illecita;
  - sia assicurata la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
  - sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti:
  - siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti possegga i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
  - sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI);
  - sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es.: registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti:
  - siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possegga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
  - sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;

- sia monitorata periodicamente la corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
- sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa.

3) Per le operazioni relative alla gestione **scarichi di acque reflue industriali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - siano condotte periodiche attività di monitoraggio della conformità normativa dello scarico delle acque mediante analisi della composizione chimica delle acque, della loro temperatura e del rispetto dei parametri fondamentali rispetto alle autorizzazioni in essere presso la Società e in generale rispetto alla normativa vigente;
   - siano condotte periodiche attività di controllo ed analisi delle eventuali carenze relative al controllo della qualità delle acque scaricate;
   - le attività di analisi siano affidate a specialisti esterni, con competenze specifiche e validi accreditamenti;
   - sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad esempio registrazioni relative ai controlli analitici, ai registri di manutenzione, ecc.).

4) Per le operazioni relative alla gestione attività di **bonifica** dei siti contaminati, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - siano definite le modalità di intervento, anche d'urgenza, in caso di contaminazione del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e le attività di monitoraggio periodico della tenuta dei serbatoi interrati, distributori di carburanti e delle centrali termiche della Società;
   - siano stabilite formalmente le modalità di comunicazione agli enti competenti di accadimenti che possano generare perdite sul suolo e sul sottosuolo.

5) Per le operazioni riguardanti la gestione **emissioni** industriali in atmosfera, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - sia effettuato un censimento rinnovato periodicamente, delle fonti di emissioni

eventualmente presenti presso la sede della Società, al fine di monitorare e gestire la consistenza impiantistica con riferimento alle emissioni in atmosfera e lo stato di conformità normativa degli impianti stessi;

- siano condotte periodiche attività di monitoraggio della conformità normativa delle emissioni in atmosfera, mediante analisi dei fumi, della loro temperatura e del rispetto dei parametri fondamentali rispetto alle autorizzazioni in essere presso la Società e in generale rispetto alla normativa vigente;
- l'OdV sia prontamente informato di eventuali esiti non positivi delle attività di monitoraggio periodico effettuate e di ogni problematica dovesse emergere in relazione al trattamento ed alla gestione delle immissioni in atmosfera.

6) Per le operazioni relative all'utilizzo di **sostanze lesive dell'ozono**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano definiti criteri e modalità per il censimento delle apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e l'aggiornamento degli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
- siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento possegga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

7) Per le operazioni riguardanti l'**inquinamento ed il disastro ambientale**, i protocolli prevedono che:

- siano definite procedure/prassi interne volte ad un'adeguata gestione di tutti gli aspetti ambientali applicabili alle attività aziendali, nonché delle problematiche relative al patrimonio immobiliare aziendale che possono avere una ricaduta dal punto di vista ambientale (ad es. presenza di coperture o manufatti contenti amianto, serbatoi interrati, contaminazioni pregresse, presenza di attività a potenziale impatto ambientale, quali ad. es. distribuzione di carburanti, ecc);
- siano definite ed adeguatamente diffuse (in favore del personale aziendale coinvolto) procedure/prassi interne volte a regolamentare la gestione di eventuali situazioni di emergenza che possono generare potenziali situazioni di inquinamento ambientale;
- siano pianificati adeguati e sistematici controlli al fine di prevenire la possibile insorgenza

di fenomeni di inquinamento ambientale;

- siano svolte verifiche periodiche rispetto alla risoluzione di eventuali criticità rilevate.

P) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-*duodecies* del Decreto)

P.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al verificarsi di una delle 3 condizioni, riportate nel seguito:

- **Art. 22, comma 12-bis D. Lgs. 286/1998**

  Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono:

  - in numero superiore a tre;
  - ovvero minori in età non lavorativa;
  - ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

  Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie altri atti diretti a procurarne l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro stato dal quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

P.2 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto, come meglio descritto nel paragrafo precedente:

1) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti terzi;

2) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita - food e no-food** (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), anche tramite soggetti terzi;;

3) Selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), anche tramite soggetti terzi;;

4) Selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse umane**, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite soggetti terzi; (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) e società esterne.

P.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite soggetti terzi ; alla gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita - food e no-food** (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), anche tramite soggetti terzi e alla selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), anche tramite l'outsourcer Accenture S.p.A., i protocolli di prevenzione prevedono che:

   - sia inserita nei relativi contratti una apposita clausola "231" che impegni il soggetto terzo a rispettare i principi contenuti nel Modello della Società e nel Codice Etico di Margherita Distribuzione e preveda adeguate sanzioni in caso di violazione degli stessi;
   - siano effettuate delle verifiche, anche a campione, dei documenti relativi al permesso di soggiorno e al monitoraggio della relativa scadenza, con riferimento ai cittadini extra-comunitari impiegati dagli appaltatori nei punti vendita, nei depositi e nelle sedi della Società o dall'Associato nei distributori di carburante;
   - siano effettuati controlli periodici, eventualmente a sorpresa, sul personale degli appaltatori effettivamente presente nei punti vendita, nei depositi e nelle sedi della Società o dell'Associato nei distributori di carburante.

Per le operazioni relative alla selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse** umaneivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, anche tramite

Società terze (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) e società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno);
- sia verificato, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti di impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
- i responsabili o referenti interni della Società, al venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti, dispongono l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti;
- siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza.

Q) REATI TRIBUTARI (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto)

Q.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati tributari:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, comma 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

  Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

  Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

  La pena è ridotta se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

  Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

  a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

  b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

  Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti

dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, comma 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

  Costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

  Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

  La pena è ridotta se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta è inferiore a euro centomila.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

  Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

  Costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

  È punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di

transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Q.2 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1) Rapporti con l'**Amministrazione Finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, ivi inclusa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, anche tramite soggetti terzi;
2) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze;.;
3) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita food e no-food** (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), ivi incluse le attività di import, anche tramite soggetti esterni.;
4) Gestione delle **vendite di prodotti food e no food**, a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché le attività di export, anche tramitesocietà terze;.
5) Gestione delle **vendite del carburante** (es. controllo della cartellonistica, prezzo esposto sul distributore, ecc.) e controllo della taratura delle pompe di benzina, anche tramitesocietà terze.;
6) Gestione delle **verifiche ispettive** da parte di Autorità di Vigilanza sia presso la sede sia presso i Punti Vendita (es. ASL, Guardia di Finanza, NAS, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, Agenzia delle Dogane, ecc.);
7) Selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse umane**, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) anche tramite società esterne;
8) Gestione **note spese e spese di rappresentanza,** anche tramite società esterne;

9) Gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**, anche tramite società esterne.;

10) Gestione delle attività di **marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne;

11) Redazione del **bilancio**, nota integrativa e relazione sulla gestione, ivi inclusa la valutazione di poste estimative e la gestione dei depositi merce, anche tramite società esterne

12) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società;

13) Custodia delle **scritture contabili** e dei **libri sociali** e accesso alla documentazione, anche tramite società esterne.;

14) Selezione, valutazione, e gestione dei rapporti con **partner** finalizzati alla creazione di nuove società (es. joint venture, ecc.), anche tramite soggetti terzi;

15) Gestione degli **affitti attivi e passivi**, anche tramite società esterne

16) Gestione delle **attività di franchising** (sia franchising diretto sia master franchising), anche tramite società esterne;

17) Selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l'Associato** (gestore carburanti), anche tramite soggetti esterni;

18) Gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite soggetti terzi;

Q.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative ai rapporti con l'**Amministrazione Finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, ivi inclusa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, anche tramite soggetti terzi e la redazione del **bilancio**, nota integrativa e relazione sulla gestione, ivi inclusa la valutazione di poste estimative e la gestione dei depositi merce, anche società esterne, oltre a quanto già previsto in relazione alle suddette attività in altre sezioni della presente Parte Speciale, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia assicurato il tempestivo e preventivo coinvolgimento di eventuali soggetti esterni nello svolgimento delle principali attività ordinarie, nonché straordinarie, della Società per poter realizzare una completa e corretta gestione della variabile fiscale;
- siano vietate azioni di pianificazione fiscale aggressiva e l'adozione di costruzioni fiscali artificiose nel significato attribuito in ambito OCSE, ovvero transazioni che non riflettano la sostanza economica e da cui derivino vantaggi fiscali indebiti;
- sia assicurato il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- sia garantita la correttezza, la completezza nonché la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio e alle dichiarazioni fiscali;
- siano utilizzati sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- sia assicurata la correttezza e completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
- sia assicurato il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette.

2) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, anche tramite società esterne e la gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita - food e no-food** (es. merce alimentare, opere letterarie, musicali, farmaci, carburante, ecc.), ivi incluse le attività di import, anche tramitesocietà esterne ., oltre a quanto già previsto in relazione alle suddette attività in altre sezioni della presente Parte Speciale, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano svolti controlli sull'anagrafica dei fornitori, in particolare sull'iter approvativo in caso di creazione/variazione di campi anagrafici chiave (ad es. coordinate bancarie, P. IVA, ecc.);

il fornitore sia scelto attraverso il confronto di più offerte, salvo i casi particolari che dovranno essere opportunamente motivati (quali contratti di modico valore, accordi infragruppo, ecc.);

- sia verificata la rispondenza della merce o servizio ricevuti rispetto a quanto effettivamente ordinato;
- sia conservata l'evidenza del bene ricevuto o del servizio reso;
- siano valutate periodicamente le prestazioni dei fornitori;
- la registrazione contabile delle fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi avvenga solo dopo che sia stata verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse con i contratti/Ordini di Acquisto e l'effettiva ricezione del bene o esecuzione del servizio;
- siano svolti controlli/approfondimenti nei casi di acquisti effettuati in deroga alle procedure/prassi in essere.

3) Per le operazioni relative alla gestione delle **vendite di prodotti food e no food**, a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché le attività di export, anche tramite società esterne e alla gestione delle **vendite del carburante** (es. controllo della cartellonistica, prezzo esposto sul distributore, ecc.) e controllo della taratura delle pompe di benzina, anche tramite società esterne, oltre a quanto già previsto in relazione alle suddette attività in altre sezioni della presente Parte Speciale, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - siano svolti controlli sull'anagrafica dei clienti, in particolare sull'iter approvativo in caso di creazione/variazione di campi anagrafici chiave (ad es. coordinate bancarie, P. IVA, ecc.);
   - sia conservata l'evidenza della prestazione effettuata;
   - la registrazione contabile delle fatture emesse dalla Società avvenga solo a fronte della vendita di prodotti (food e no food) e di carburante;
   - sia disciplinato il processo di emissione delle fatture e delle note di credito.

4) Per le operazioni relative alla gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**, anche tramite società esterneoltre a quanto già previsto in relazione a suddetta attività in altre sezioni della presente Parte Speciale, i protocolli di prevenzione prevedono che:
   - sia predisposta documentazione idonea a fornire un quadro complessivo circa la natura delle transazioni intercorse, in particolare in merito alle modalità di definizione dei prezzi di trasferimento e allocazione dei redditi infragruppo;

- sia conservata la prova di effettività delle prestazioni rese e ricevute a livello Gruppo.

5) Per le operazioni relative alla gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società, si rimanda a quanto previsto nella sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 4).

6) Per le operazioni relative alla gestione delle **verifiche ispettive** da parte di Autorità di Vigilanza sia presso la sede sia presso i Punti Vendita (es. ASL, Guardia di Finanza, NAS, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, Agenzia delle Dogane, ecc.), si rimanda a quanto previsto nella sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 3).

7) Per le operazioni relative alla selezione, assunzione e gestione amministrativa delle **risorse umane**, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 7).

8) Per le operazioni relative alla gestione **note spese e spese di rappresentanza,** anche tramite società esterne si rimanda a quanto previsto nella sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 11).

9) Per le operazioni relative alla custodia delle **scritture contabili** e dei **libri sociali** e accesso alla documentazione, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 2).

10) Per le operazioni relative alla gestione delle attività di **marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet** (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi,

buoni sconto, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 13).

11) Per le operazioni relative alla selezione, valutazione, e gestione dei **rapporti con partner** finalizzati alla creazione di nuove società (es. joint venture, ecc.), anche tramite soggetti terzi, alla gestione degli **affitti attivi e passivi**, anche tramite società esterne alla gestione delle **attività di franchising** (sia franchising diretto sia master franchising), anche tramite società esterne, alla selezione, valutazione e gestione dei **rapporti con l’Associato** (gestore carburanti), anche tramite società esterne e alla gestione delle **attività di sviluppo**, anche tramite soggetti terzi e società esterne.
. si rimanda a quanto previsto con riferimento alle suddette attività nelle sezioni C “Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali”, F “Reati Societari”, L “Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”.